


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 436

Estinzione II.PP.A.B. ex E.C.A. "Opera Pia Oddo" - "Opera Pia Orengo" - "Opera Pia Sicardi" di Pigna (IM).

pag. 1535

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 437

"Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico"

- ONLUS" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/00.** pag. 1535
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 446**
- Rilascio di certificazione provvisoria sostitutiva del libretto di idoneità sanitaria al cittadino straniero presente sul territorio nazionale che ha presentato formale domanda di permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/98 e succ. modif.** pag. 1535
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 448**
- Linee guida ai Comuni per la gestione associata dei servizi sociali.** pag. 1537
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 450**
- Parere di compatibilità ambientale ex art. 33 l.r. 18/99 sul Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Imperia.** pag. 1543
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 455**
- Legge regionale n. 10 del 25.03.1997 - Parcheggi ed infrastrutture per la mobilità urbana - Art. 5: definizione dei criteri di priorità per la concessione dei contributi per l'annualità 2003.** pag. 1544
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 456**
- Istituto Regionale per la Floricoltura - Rinnovo Collegio dei revisori.** pag. 1545
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 457**
- Rinnovo Collegio Sindacale DATASIEL S.p.A. - Nomina due membri effettivi e un supplente.** pag. 1546
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.05.2003 N. 458**
- Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 2003 (Pubblicato nel B.U. I S.S. al n. 20 del 14.05.2003 - parte II).**
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.04.2003 N. 81**
- Fondazione Regionale Investimenti Sociali. Designazione membri.** pag. 1546
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.04.2003 N. 82**
- Nomina del Comitato Consultivo Economico Sociale costituito ai**

sensi dell'art. 17 della legge regionale 5/4/1994 n. 18 e integrato, per la materia turistica, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9.1.1995 n. 3, per il triennio 2003-2005. pag. 1546

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29.04.2003 N. 83**

Nomina del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26. pag. 1549

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
06.05.2003 N. 92**

Legge Regionale 1 luglio 1994 n. 29, art. 34, comma 4. Approvazione Calendario venatorio e tesserino venatorio per la stagione 2003/2004. pag. 1552

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
30.04.2003 N. 787**

Nulla-osta trasferimento autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di marmo rosso levanto e gabbro denominata "PRAE" in Comune di Framura (La Spezia), dalla Ditta Venuti Adriano alla Ditta Queirolo Roberto. pag. 1560

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
18.04.2003 N. 805**

Rinnovo concessione mineraria per manganese denominata "Val Graveglia" in Comune di Ne' (Genova), della Ditta SIL.MA. S.r.l., con sede in Ne' (Genova) - loc. Gambatesa. pag. 1560

**CIRCOLARE N. 4
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA
ED AMBIENTALE
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO
TUTELA PAESISTICA
(prot. n. 67927/543 del 29.4.2003)**

Rilascio di autorizzazione paesistico-ambientale in sanatoria ed applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999. pag. 1562

**CIRCOLARE N. 5
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA
ED AMBIENTALE
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL DIPARTIMENTO
(Prot. n. 68781/554 del 30.4.2003)**

Indicazioni per l'applicazione della l.r. 3.5.2002 n. 19, recante

“Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente”. pag. 1564

**DIPARTIMENTO SANITÀ
SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI
ASSISTENZA**

Graduatoria regionale provvisoria per il conferimento di incarichi di medicina specialistica pediatrica di libera scelta, per il periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004. pag. 1574

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO INDUSTRIA E ARTIGIANATO**

Comunicazione avvio procedimento amministrativo domande di contributo. 5° bando della legge 215/92 pag. 1600

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA SPEZIA
31.03.2003 N. 34**

Approvazione del Piano di Bacino stralcio da rischio Idrogeologico redatto ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 180/98 convertito con L. 267/98, dell'Ambito 20 - Golfo della Spezia. pag. 1600

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - DERIVAZIONE ACQUA E
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.04.2003
N. 2411**

Pratica n. 4227. Corso d'acqua: Torrente Molinassi. Richiedente: Ditta Bruzzo Silvio ed Altri. Domanda: in data 30.08.2001 di rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua da ad uso igienico a suo tempo assentita con Decreto n. 221 in data 12.01.1993 alla ditta medesima in Comune di Genova-Bolzaneto. pag. 1601

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: Gola Francesco. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 1601

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
21.10.2002 N. 1358**

Bacino del torrente Argentina (rio Morghetta). Concessione di derivazione acqua ad uso industriale. Ditta: Cave di Carpenosa s.r.l. ora Gestione Cave s.r.l. (01238460081). Pratica n. 285. pag. 1601

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Musso Antonio e Musso Antonio Ilario. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 1602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 436

Estinzione II.PP.A.B. ex E.C.A. "Opera Pia Oddo" - "Opera Pia Orengo" - "Opera Pia Sicardi" di Pigna (IM).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di estinguere le II.PP.A.B. ex E.C.A. "Opera pia Oddo" "Opera pia Orengo" e "Opera pia Sicardi" di Pigna (IM), ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30/1998;
- di non dover individuare, per le motivazioni esposte in premessa, altro ente od organismo cui devolvere il patrimonio delle Istituzioni, ai sensi del 5° comma della predetta legge regionale 30/1998;
- di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 437

"Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico ONLUS" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscriz-

zione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla dalla "Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico ONLUS" con sede in Genova, presso l'Istituto Giannina Gaslini, Largo Gaslini 5, e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 446

Rilascio di certificazione provvisoria sostitutiva del libretto di idoneità sanitaria al cittadino straniero presente sul territorio nazionale che ha presentato formale domanda di permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/98 e succ. modif.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge Costituzionale

18.10.2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V Parte II della Costituzione" ha disposto che la potestà regolamentare delle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni;

Considerato che l'art. 14 della Legge 283/62 e l'art. 37 del D.P.R. 327/80 stabiliscono e regolano per il personale addetto alla preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria;

Considerato altresì che la depenalizzazione dell'obbligo di munirsi del libretto sanitario non ha fatto venir meno la "ratio" della norma e le esigenze che ne sono alla base, vale a dire la prevenzione del potenziale diffuso pericolo che soggetti non sani vengano a contatto con i prodotti alimentari;

Atteso che per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione il rilascio del libretto sanitario non è posto a tutela del lavoratore bensì a salvaguardia del diritto alla salute costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini e che pertanto i relativi accertamenti debbono ritenersi espletati nel prevalente interesse della collettività;

Tenuto conto che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

Considerato altresì che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano;

Tenuto conto che, a garanzia della salute collettiva, è necessario che il cittadino straniero, presente sul territorio nazionale, che ha richiesto il permesso di soggiorno e svolge attività lavorativa quale addetto alla preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari deve conseguire la necessaria certificazione di idoneità sanitaria prevista dalla Legge 283/62 e dal D.P.R. 327/80;

Considerato che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti

giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 286/98 e dal Regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del summenzionato Decreto Legislativo;

Ritenuto pertanto opportuno che le procedure di rilascio e di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria vengano modificate per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, già richiesto, con il rilascio in sua sostituzione di un certificato provvisorio di idoneità sanitaria che perde validità al momento del rilascio del permesso di soggiorno e dev'essere sostituito dal libretto di idoneità sanitaria;

Tenuto conto che spetta all'Amministrazione Regionale esercitare il potere di indirizzo e di coordinamento, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, invitando le Aziende Sanitarie Locali a conformare le loro procedure a quanto prescritto nel presente provvedimento;

Vista la Legge Costituzionale 3/2001;

Vista la Legge 283/62;

Vista la Legge 833/78;

Visto il D.Lgs. 626/94;

Visto il D.Lgs. 286/98;

Visto il D.Lgs. 229/99;

Visto il D.P.R. 327/80;

Per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Salute, Ing. Roberto Levaggi

DELIBERA

1. Di disporre che i cittadini stranieri, non ancora in possesso del permesso di soggiorno per il quale è stata presentata domanda, per prestare attività lavorativa quali addetti alla preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari, devono conseguire la necessaria certificazione di idoneità sanitaria prevista dalla Legge 283/62 e dal D.P.R. 327/80 previo rilascio di apposito

certificato di idoneità sanitaria provvisorio, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria;

2. Di disporre che il suddetto certificato di idoneità sanitaria provvisorio perde validità al momento del rilascio del permesso di soggiorno e dev'essere sostituito, a cura del cittadino straniero regolarizzato, dal libretto di idoneità sanitaria;
3. Di invitare le Aziende UU.SS.LL. a promuovere un adeguato programma di informazione all'utenza delle suindicate procedure.

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. stante l'interesse che riveste a tutela della salute collettiva.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 448

Linee guida ai Comuni per la gestione associata dei servizi sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in particolare il comma 2 dell'articolo 3 che attribuisce alle Regioni, in accordo con le autonomie locali, l'individuazione di livelli territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali al fine di favorire, nel caso di Comuni di minori dimensioni demografiche, l'esercizio in forma associata;

Vista la l.r. 30/98 (Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8.8.1994 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali) che agli articoli 11 e 13 individua rispettivamente la zona e il distretto sociale come forme di organizzazione e di gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni ed eventualmente, se delegate, anche delle Comunità Montane;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) che all'articolo 33 ribadisce la necessità, da parte dei Comuni di piccole dimensioni demografiche, di esercitare in forma associata le funzioni individuate dalla normativa regionale, demandando alle Regioni il compito di favorire l'integrazione fra i Comuni anche attraverso incentivi economici per le forme associative;

Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che all'articolo 8, lettera a) domanda alle Regioni la determinazione di ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni sociali prevedendo anch'essa incentivi regionali che favoriscano le associazioni intercomunali;

Sottolineato che il Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004, approvato con D.C.R. 65/2001, dando attuazione ai principi di cui sopra, individua al punto 3.2 il distretto sociale, in qualità di ambito territoriale con popolazione non inferiore a 4000 abitanti, come il livello ottimale di gestione delle prestazioni sociali di base, invitando, inoltre, i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti ad associarsi per gestire in maniera sostenibile ed efficiente i servizi sociali stessi;

Sottolineato altresì che il punto 3.2 del Piano triennale dei servizi sociali, meglio precisando i compiti del distretto sociale già individuati dall'articolo 13 della L.R. 30/98 in:

- a) attività di informazione all'accesso e all'utilizzo delle prestazioni sociali;
- b) assistenza domiciliare;
- c) supporto alle situazioni di disagio e di fragilità sociale;
- d) assistenza economica alle famiglie e al singolo;
- e) assistenza ed eventuale gestione di servizi residenziali;

richiama, inoltre, le attività a favore della famiglia e dei minori promuovendo forme di solidarietà orizzontale da realizzarsi anche attraverso servizi di prossimità e reciprocità, nonché forme di auto-aiuto;

Atteso altresì che ai sensi dell'attuale Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004 i Comuni che non provvedono ad associarsi non sono destinatari dei finanziamenti regionali;

Atteso che in oggi sono attivi nella quasi totalità i Distretti sociali già individuati dal primo Piano Triennale dei servizi sociali 92/94, approvato con DCR 81/91;

Atteso che l'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 prevede tra le forme associative per lo svolgimento coordinato di servizi e funzioni determinati anche la convenzione tra enti locali, e, che la stessa rappresenta un valido modello di riferimento raggiungendo anche l'obiettivo del governo della spesa, attraverso una specifica contabilità collegata alle funzioni associate;

Osservato in relazione a quanto sopra premesso e alle modifiche del titolo V della Costituzione, che in materia di politiche sociali si delineano con chiarezza, come sotto riportato i ruoli istituzionali degli Enti:

- a) spetta alla Regione stabilire indirizzi, criteri e sostegno economico per la diffusione dei servizi sociali, proponendo forme di gestione eque e sostenibili, in maniera che tutti i cittadini del territorio regionale possano fruire di tali interventi;
- b) è compito dei Comuni garantire la realizzazione dei servizi indispensabili a supportare la famiglia e le fasce deboli (minori, anziani, disabili, soggetti emarginati, etc.), promuovendo forme di gestione associata tali da consentire, come sottolineato alla lettera a), la sostenibilità della spesa, anche a municipalità con limitato numero di abitanti;

Ritenuto pertanto di fornire ai Comuni del territorio ligure linee guida per l'esercizio associato delle funzioni sociali o il decentramento, nel caso di grandi aree, ai fini di una omogenea attuazione del vigente piano triennale dei servizi sociali, nonché della programmazione regionale in materia;

Assunte infine le indicazioni e i suggerimenti apportati nel tavolo Regione/Anci del gennaio 2003;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Set-

tore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia

DELIBERA

1) Di fornire linee guida ai Comuni affinché sia attivata la gestione associata dei servizi sociali, come prevista all'articolo 13 della L. 30/98 e del "Piano triennale dei Servizi sociali per gli anni 2002/2004";

2) Di dare atto che per la realizzazione della gestione associata di cui al punto 1), i Comuni sono tenuti a:

a) individuare il distretto sociale di cui all'articolo 13 della l.r. 30/1998 quale ambito territoriale di riferimento per la gestione associata dei servizi sociali oggetto della convenzione;

b) stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, secondo i criteri stabiliti nel presente provvedimento e sulla base della convenzione - tipo;

c) provvedere alla stipula o all'adeguamento della convenzione entro il 31.12.2003, da parte dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, qualora gli stessi non abbiano costituito la gestione associata;

d) trasmettere, ai Presidenti delle rispettive Zone e al Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia della Regione, una nota, da parte dei Sindaci, di adesione alla gestione associata dei servizi sociali, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.l. del presente provvedimento, per poter accedere ai finanziamenti regionali relativi all'anno 2003;

3) Di dare atto che la mancata ratifica da parte dei Comuni dei provvedimenti richiesti al precedente punto 2), entro il termine del 31.12.2003, comporta, per i Comuni inadempienti, il venire meno del finanziamento regionale dei servizi sociali, per i futuri esercizi finanziari;

4) Di dare atto che i Presidenti delle Zone dovranno comunicare al Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia, la composizione dei distretti sociali dei territori di competenza entro il 1° luglio 2003;

5) Di dare atto che la gestione associata delle

funzioni sociali deve svolgersi secondo quanto indicato nelle presenti linee guida:

1. Finalità della convenzione

I Comuni stipulano la convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali per perseguire i seguenti obiettivi:

- a) rispondere alla domanda sociale sia in termini quantitativi che qualitativi, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni convenzionati e assicurando un equo uso delle risorse che garantisca una rete efficace di servizi e la sostenibilità della relativa spesa;
- b) qualificare e potenziare i servizi già offerti, perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
- c) elevare la qualità della vita della popolazione residente nei Comuni convenzionati al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di crescita e di sviluppo della persona;
- d) promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alle attività anche attraverso forme di auto aiuto, mutuo aiuto, l'adozione di apposite forme di comunicazione e la realizzazione di servizi di prossimità e reciprocità.

2. Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 13 della L.R. 30/98, nonché dal vigente Piano Triennale dei Servizi sociali, con particolare riferimento al punto 3.2 che detta disposizioni sui servizi di cittadinanza.
2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:
 - a) sportello di cittadinanza con il compito di fornire informazione, consulenza sociale e orientamento sui problemi dei cittadini e, attraverso intese con le Asl, anche indicazioni sulle problematiche di natura sanitaria;
 - b) assistenza domiciliare in termini di aiuto

domestico familiare, per le fasce fragili (anziani, disabili, minori, etc.) con attivazione delle risorse sanitarie ai fini dell'assistenza domiciliare integrata attraverso il rapporto con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta;

c) sostegno ai nuclei familiari, alle persone fragili accompagnandole ai servizi socio-sanitari di secondo livello, agli anziani e ai minori, provvedendo ad adottare per quelli a rischio gli opportuni interventi disposti dall'autorità giudiziaria.

3. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse offerte dalle reti di servizi, dalle istanze del territorio e dalla famiglia;

b) adeguatezza, ovvero garanzia di fornire le prestazioni sociali previste come livello minimo garantito;

c) ricomposizione di funzioni omogenee in capo ad un livello istituzionale che ne consenta l'esercizio con le norme nazionali e regionali;

d) differenziazione delle funzioni e dei compiti in termini di equità e sostenibilità.

3. Soggetti aderenti alla convenzione

- a) Tutti i Comuni ricompresi nell'area territoriale del distretto sociale aderiscono alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali.
- b) In termini di rappresentanza tra i Comuni convenzionati nella Conferenza dei Sindaci di Distretto per la gestione dei servizi sociali, ogni Sindaco rappresenta una Comunità locale indipendentemente dal numero di abitanti;
- c) Altri Comuni all'interno della zona possono aderire alla convenzione, previa adozione di apposita deliberazione. La conseguente nuova articolazione territoriale deve essere ratificata in sede di Conferenza di Zona ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della L.r. 30/98.

d) All'atto di adesione alla convenzione possono essere allegati protocolli di intesa che disciplinino in maniera più articolata il funzionamento dei servizi.

4. Durata della convenzione

a) La convenzione ha durata triennale a partire dalla sua approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati e dalla sua sottoscrizione.

b) La convenzione può essere tacitamente rinnovata se, scaduto il termine originariamente previsto, nessuna delle parti chiede la cessazione del rapporto.

c) è possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

d) Il recesso ha comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.

e) Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa salvo che la popolazione complessiva componente il distretto sociale non scenda al di sotto di 3.000 abitanti.

f) Nel caso di recesso dalla convenzione le parti provvedono alla definizione e liquidazione dei rapporti in corso in conformità alle disposizioni della convenzione, avvalendosi della struttura amministrativa del Comune capofila.

5. Obblighi dei Comuni

a) I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

b) I Comuni convenzionati si impegnano altresì

a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.

c) Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione, previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

6. Comune capofila

a) Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione viene individuato un Comune capofila che è delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti secondo la propria disciplina interna.

b) In relazione ai servizi affidati il comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti con enti pubblici, ivi comprese le ASL, o soggetti privati per la realizzazione delle funzioni.

7. Conferenza dei Sindaci

1. Al fine di garantire l'adeguata gestione delle funzioni e dei servizi associati è considerato quale organismo di riferimento la Conferenza dei Sindaci dei Comuni del distretto che aderiscono alla convenzione.

2. La Conferenza provvede a:

a) designare il coordinatore di distretto e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili;

b) approvare il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata presentati dal Coordinatore su proposta dei responsabili amministrativi, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto. Tali conti sono predisposti di concerto con i responsabili dei servizi dei Comuni interessati a cui è anche affidata la loro formulazione in sede di previsione di bilancio e del piano esecutivo di gestione;

c) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associa-

ta presentate dal coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;

d) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi e al fondo di cui alla lettera b) approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati. Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza, ove lo ritenga opportuno;

e) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto relativo ai servizi gestiti in forma associata contenenti le voci di entrata e spesa relative.

3. La Conferenza dei Sindaci esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Comuni.

4. La Conferenza dei Sindaci esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento ed alla promozione di particolari iniziative. Il Comune capofila individua l'unità di personale che provvede alla gestione del fondo da utilizzarsi secondo espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

5. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

8. Compiti del Coordinatore del distretto e dell'addetto amministrativo contabile

1. Il coordinatore del distretto provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In particolare il coordinatore:

a) è il diretto responsabile del coordinamento delle attività svolte anche in regime di convenzione secondo le intese raggiunte;

b) partecipa ai lavori della Conferenza dei Sindaci di Distretto, provvedendo alla redazione dei verbali di ciascun incontro;

c) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;

d) è componente della segreteria tecnica di zona allargata ai distretti;

e) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla convenzione.

2. L'addetto amministrativo-contabile coadiuva e supporta il coordinatore nella elaborazione dei documenti contabili e del bilancio, provvedendo a registrare i movimenti contabili sostenuti dai Comuni, le entrate della Regione per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata. In tale contesto l'addetto amministrativo-contabile si rapporta con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Ente aderente.

9. Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:

a) personale dipendente dei Comuni o delle Comunità Montane (qualora delegate) sia a tempo determinato che indeterminato;

b) lavoratori autonomi;

c) personale alle dipendenze di imprese appaltatrici.

2. Il personale dei distretti con popolazione fino a 4000 abitanti è costituito da un assistente sociale e da un addetto alle attività amministrativo-contabili. Il personale amministrativo può prestare per tali distretti anche attività a tempo parziale. Nei distretti con popolazione superiore ai 5000 abitanti devono essere garantiti, l'addetto amministrativo-contabile e la presenza di un assistente sociale, oltre al coordinatore di distretto, ogni 5000 abitanti e multipli di 5000. (Piano Triennale dei Servizi Sociali 1992/1994 D.C.R. 81/91).

3. Il coordinamento operativo delle attività distrettuali è affidato ad un assistente sociale con comprovate capacità in materia di organizzazione dei servizi sociali. Tale figura professionale, nei distretti con popolazione fino a 4000 abitanti, provvede anche alle attività

- di segretariato sociale e di presa in carico dei casi.
4. L'assistente sociale coordinatore è inquadrato di norma nell'ente capofila (Comune o Comunità Montana) fatto salvi altri accordi raggiunti in sede di Conferenza dei Sindaci.
 5. I costi generali del personale impegnato nelle attività di carattere programmatico ed organizzativo (coordinatore di distretto e unità amministrativa) dedotto il contributo regionale, sono di norma ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione di ciascuno di essi salvo diversi accordi da adottarsi con il voto favorevole espresso da almeno 2/3 dei componenti la Conferenza di dei Sindaci.
 6. I costi del personale che eroga servizi diretti (assistenti domiciliari, educatori, psicologi, ecc.) sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi.
 7. L'obiettivo da raggiungersi entro il primo triennio è la messa a punto di una organizzazione, comprendente il personale di coordinamento, quello amministrativo contabile e il personale dipendente dei Comuni aderenti alla convenzione.
10. Documenti contabili
1. La Conferenza dei Sindaci entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, in coerenza con i bilanci comunali, approva un documento contabile della gestione associata costituito dalle seguenti voci:

entrate

 - a) trasferimenti regionali per le attività distrettuali;
 - b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte del distretto secondo quanto stabilito in sede di conferenza dei Sindaci;
 - c) rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi;
 - d) altri trasferimenti;

uscite

 - a) spese per il personale (suddivise per tipologia di intervento);
 - b) beni di consumo (suddivisi per tipologia di intervento);
 - c) spese per servizi di supporto alle tipologie di intervento;
 - d) spese generali ed amministrative;
 - e) ammortamento beni.
 2. Il finanziamento regionale è percentualmente diviso tra i servizi, in conformità alle indicazioni impartite dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 6 del Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004 e, per le quote rimanenti, secondo le decisioni della Conferenza dei sindaci nel quadro del potenziamento dei servizi esistenti così come disposto dalla Legge 328/2000 e dallo stesso Piano Triennale.
 3. Nell'allocazione delle risorse regionali, il bilancio si conforma all'indicazione degli interventi indicati nel piano di zona.
 4. Per il dettaglio della spesa relativa ai livelli essenziali di assistenza la Regione fornisce apposite schede.
 5. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati derivano dai trasferimenti ottenuti dalla Regione, da risorse proprie dei Comuni associati e da contributi di terzi.
 6. La Conferenza dei Sindaci approva il bilancio di previsione relativo ai costi di mantenimento della struttura e alla gestione dei servizi associati, il bilancio deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei trasferimenti regionali e degli oneri a carico di ciascun Comune.
 7. Il Bilancio di previsione è redatto a cura del Comune capofila che lo trasmette a tutti i Comuni convenzionati.
 8. Il Comune capofila e i Comuni convenzionati provvedono a redigere i propri bilanci di previsione in modo compatibile con il bilancio di previsione del Distretto.
 9. Il Comune capofila provvede ad iscrivere nel proprio bilancio in entrata ed in uscita le medesime previsioni.

10. I Comuni convenzionati provvedono ad iscrivere nel proprio bilancio in idonei capitoli di spesa gli oneri di propria competenza;

11. Entro il 30 aprile il Comune capofila trasmette alla Conferenza dei Sindaci il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio.

12. Sulla base delle indicazioni del Comune capofila la Conferenza dei Sindaci provvede ad approvare il documento contabile (consuntivo) del distretto ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati entro il 31 maggio.

11. Destinazione delle entrate e delle spese

1. In sede di approvazione del documento contabile preventivo, si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune con le seguenti modalità:

a) le spese generali relative al mantenimento del personale ed agli oneri amministrativi sono suddivise in relazione alla popolazione residente;

b) le spese relative al costo dei servizi erogati sono calcolate proporzionalmente ai servizi resi all'utenza di ciascun Comune, salvo diversa determinazione da assumersi con il voto favorevole della maggioranza dei comuni aderenti alla convenzione.

2. Quanto di spettanza viene trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività convenzionate in due rate semestrali del 50% da erogarsi obbligatoriamente entro i mesi di maggio e di ottobre di ciascun esercizio finanziario. Tale impegno deve essere inserito in convenzione.

3. Il Comune capofila si impegna comunque a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita affinché la Conferenza dei Sindaci possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

4. È istituito un fondo, all'interno del bilancio distrettuale, per far fronte alle emergenze sociali delle persone residenti nei Comuni convenzionati. Il Comune capofila è comunque autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti

opportuni ed indispensabili che si rendano necessari per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Dai documenti contabili distrettuali si potrà passare, dopo il primo triennio di gestione associata delle funzioni sociali, al "bilancio sociale" del Distretto sociale.

12. Disposizioni transitorie

1. Le parti regolano in aderenza ai contenuti della convenzione le questioni e gli affari relativi al periodo di transizione al nuovo regime.

2. La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.

6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia, in coerenza con le precedenti linee guida, di elaborare uno schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, da fornire ai Comuni.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 450

Parere di compatibilità ambientale ex art. 33 l.r. 18/99 sul Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Imperia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. il parere positivo sulla sostenibilità ambientale di cui all'art.33 comma 2 della L.r. n. 18/1999, a condizione che siano rispettate le prescrizioni specificate nel citato voto n.

54/134 della sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione

2. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 455

Legge regionale n. 10 del 25.03.1997 - Parcheggi ed infrastrutture per la mobilità urbana - Art. 5: definizione dei criteri di priorità per la concessione dei contributi per l'annualità 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il documento allegato come parte integrante e necessaria della deliberazione in cui vengono fornite:
- indicazioni per la presentazione delle richieste di finanziamento, con la descrizione della documentazione ritenuta minima per la corretta valutazione delle richieste;
- scheda informativa, sia per le opere sia per progetti, da allegare alla richiesta, insieme alla documentazione minima.

- di indicare che la definizione dei Piani Urbani del Traffico - per i Comuni che ne sono tenuti - e dei conseguenti Programmi Integrati per la Mobilità, sarà considerata come riferimento prioritario nell'ambito delle procedure di valutazione dell'ammissibilità delle richieste che perverranno alla Regione, ai sensi dell'art.5, comma 2, entro il termine del 31 maggio 2003;

- di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 10 del 25.3.1997, al fine di formare le graduatorie delle richieste finanziabili, per l'esame delle istanze relative ai seguenti interventi, singoli o ricompresi nei Programmi Integrati per la Mobilità, che perverranno alla Regione entro il 31 maggio 2003, i seguenti criteri di priorità:

1. art. 2, comma 1, lettera a): parcheggi pubblici rotativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti, con priorità per le richieste di interventi collocati nei Comuni previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e sulla base degli elementi minimi di valutazione citati ai punti da A.1 a A.6 delle premesse, ai quali si fa rinvio ad ogni effetto;
2. art. 2, comma 1, lettera b): infrastrutture e dispositivi per la protezione del trasporto pubblico locale, la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, anche utilizzando tecnologie informatizzate, con priorità per le richieste di interventi che perseguano l'obiettivo di massimizzare la funzionalità e la sicurezza della circolazione e della sosta con particolare riferimento ai portatori di handicap e sulla base degli elementi minimi di verifica citati ai punti da B.1 a B.6 delle premesse, ai quali si fa rinvio ad ogni effetto;
3. art. 2, comma 1, lettera c): interventi di pedonalizzazione di zone urbane e/o dei centri abitati capoluogo, con priorità per le richieste di interventi che costituiscono ampliamento di aree pedonali e/o interessate da traffico veicolare privato - anche comprensive di limitate superfici da sistemare a parcheggi sostitutivi a raso - da valutarsi attraverso gli elementi minimi di verifica citati ai punti da C.1 a C.5 delle premesse, al quale si fa rinvio ad ogni effetto;
4. art. 2, comma 1, lettera d): impianti fissi di trasporto pubblico, con priorità per quelli che garantiscano la puntuale interconnessione di

aree di sosta pubblica e/o di reti e nodi del trasporto pubblico locale e/o di aree urbane esclusivamente pedonali, da valutarsi attraverso gli elementi minimi di verifica citati ai punti da D.1 a D.5 delle premesse, ai quali si fa rinvio ad ogni effetto;

5. art. 2, comma 1, lettera e): adeguamento dell'attraversamento veicolare degli impianti e delle linee ferroviarie, con priorità per gli interventi che consentano decisivi miglioramenti della circolazione veicolare e/o pedonale nei centri abitati, da valutarsi attraverso gli elementi minimi di verifica citati ai punti da E.1 a E.6 delle premesse, ai quali si fa rinvio ad ogni effetto;

6. art. 2, comma 1, lettera f): spese di progettazioni come specificate e integrate nelle premesse del presente provvedimento, ai quali si fa rinvio a tutti gli effetti;

– di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale in oggetto, le seguenti tre categorie di Comuni che presentano specifiche situazioni di fabbisogno di riorganizzazione del traffico e dell'accessibilità, ammissibili in via prioritaria ai finanziamenti:

I. Comuni caratterizzati da alta ricettività turistica, con centri storici capoluogo di elevato valore paesistico/ambientale, con precedenza per le aree soggette a vincolo ai sensi della vigente normativa in materia paesistico-ambientale: priorità per i soli interventi singoli, tra quelli indicati al punto 3 del dispositivo del presente provvedimento, funzionali alla creazione e/o ampliamento di zone pedonali e al miglioramento dell'accessibilità dei pedoni ai pubblici servizi;

II. Comuni caratterizzati da alta ricettività turistica, con centri storici capoluogo di elevato valore paesistico/ambientale ma di difficile accessibilità dalle reti di trasporto, in quanto caratterizzati da conformazioni morfologiche complesse che inibiscono o rendono difficoltosa la mobilità interna e di relazione, con precedenza per le aree soggette a vincolo ai sensi della vigente normativa in materia paesistico-ambientale: priorità per i soli interventi singoli, tra quelli indicati al punto 4 del dispositivo del presente provvedimento, semprechè i relativi progetti ven-

gano corredati da puntuali analisi dell'utenza prevedibile;

III. Comuni interessati dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie, con precedenza per quelli sede di stazioni e/o fermate dei treni e/o per le linee interessate da puntuali incrementi del traffico ferroviario, tali da generare limitazioni all'accessibilità ai principali centri abitati e indurre locali situazioni di congestione del traffico e rallentamenti sulla principale viabilità: priorità per i soli interventi singoli, tra quelli indicati al punto 5 del dispositivo del presente provvedimento;

– Di individuare quale criterio prioritario nella valutazione delle proposte la effettiva cantierabilità degli interventi, inoltre, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere, è confermata l'introduzione del principio del definanziamento automatico per quegli interventi non avviati entro due anni dalla data dell'attribuzione del contributo;

– di rinviare al provvedimento di cui all'art. 5, comma 3, della legge in oggetto - con il quale, previa valutazione delle proposte pervenute, si sottoporrà al Consiglio Regionale l'approvazione del piano triennale degli interventi - la definizione di eventuali ulteriori parametri integrativi a quelli sopra evidenziati;

– di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 456

**Istituto Regionale per la Floricoltura
- Rinnovo Collegio dei revisori.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di nominare, ai sensi e per gli effetti di quanto

citato in premessa, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Regionale per la Floricoltura le persone di seguito indicate:

Coronato Alfredo - Presidente

Roda Marc - membro effettivo

Busticchi Romolo - membro effettivo

Lupi Giancarlo - membro supplente

Anobile Giuseppe - membro supplente

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 457

Rinnovo Collegio Sindacale Datasiel S.p.A. - Nomina due membri effettivi e un supplente.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di nominare, ai sensi di quanto citato in premessa, in seno al ricostituendo Collegio dei Sindaci della Società Datasiel - Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.a., le seguenti persone:

Dott. Alfio Lamanna - effettivo;

Dott.ssa Loredana Ruggeri - effettivo;

Dott. Eugenio Lagomarsino - supplente;

- di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

29.04.2003

N. 81

Fondazione Regionale Investimenti Sociali. Designazione membri.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di designare ai sensi di quanto citato in premessa
- quali membri del Consiglio Generale della Fondazione Regionale Investimenti Sociali i Sigg.ri: D.ssa Maria Antonietta Orlandini, Avv. Donato Donato e Arch. Marco Olivieri;
- quali componenti del Comitato Direttivo della Fondazione Regionale Investimenti Sociali i Sigg.ri D.ssa Maria Antonietta Orlandini e Avv. Donato Donato.
- di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 55/1993;
- di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

29.04.2003

N. 82

Nomina del Comitato Consultivo Economico Sociale costituito ai sensi dell'art 17 della legge regionale 5.4.1994 n. 18 e integrato, per la materia turistica, ai sensi dell'art. 23 del-

la legge regionale 9.1.1995 n. 3, per il triennio 2003-2005.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 aprile 1994, n.18 recante "Norme sulle procedure di programmazione", la quale:

- all'articolo 3, stabilisce che la Giunta regionale, in qualità di organo della programmazione regionale, si avvale del supporto del Comitato Consultivo Economico e Sociale;
- all'articolo 17 dopo averne fissato lo scopo (comma 1), ne indica la composizione come segue (comma 2), con la precisazione che "Il Comitato è insediato a seguito della designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, fatte salve le successive integrazioni, e resta in carica per tre anni" (comma 5):
- Assessore incaricato della programmazione che la presiede;
- tre membri scelti su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- quattro esperti di cui due scelti su designazione della Federazione dell'Industria della Liguria, uno scelto su designazione dell'Intersind - delegazione per la Liguria - e uno scelto su designazione della Ligur A.P.I.;
- un esperto scelto su designazione dell'Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;
- due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria degli artigiani;
- due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti;
- due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria del settore turistico;
- due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria del settore agricolo;
- due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria della cooperazione;
- un esperto indicato dall'Unionquadri-Delegazione ligure;

Vista la l.r. 9.1.1995 n. 3 concernente il riordino dell'organizzazione turistica regionale, la quale sub art. 23 prevede l'integrazione del Comitato consultivo economico e sociale, di cui al succitato art. 17 l.r. 18/1994, ai fini della sua partecipazione all'elaborazione della programmazione regionale in materia turistica e di verificare la necessaria correlazione dei programmi dell'Agenzia per la promozione turistica della Liguria con quelli regionali, con i seguenti membri:

- l'Assessore regionale al turismo o suo delegato;
- i Direttori generali delle APT;
- il Direttore generale dell'Agenzia per la promozione turistica della Liguria;
- i Presidenti delle Province liguri o loro delegati;
- il Presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
- il Presidente regionale dell'URPL o suo delegato;
- il Presidente regionale dell'UNCEM o suo delegato;
- sei operatori turistici designati dall'Unioncamere, di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: aziende ricettive alberghiere, aziende ricettive extralberghiere, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche;
- un operatore delle cooperative scelto fra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- il Presidente della delegazione regionale dell'UNPLI o suo delegato;
- il rappresentante regionale dell'ACI;
- il rappresentante regionale del TCI;
- un rappresentante delle associazioni del tempo libero, scelto fra quelli designati dalle associazioni; riconosciute dalla Regione, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante degli enti fieristici scelto fra

quelli designati dagli enti operanti nella regione;

Considerato che il suddetto Comitato consultivo è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 291 del 23 novembre 1999, per cui, essendo lo stesso ormai scaduto, è stata richiesta alle organizzazioni ed enti componenti del Comitato la designazione del proprio rappresentante per il triennio 2003-2005;

Visti gli atti d'ufficio, da cui risultano le designazioni pervenute dalle suddette organizzazioni ed enti;

Dato atto che sono stati nominati quali componenti del predetto Comitato, in rappresentanza rispettivamente delle associazioni del tempo libero e delle cooperative, il Dott. Aldo Carmine, in quanto garantisce continuità all'attività del Comitato e il Dott. Valter Bennucci, poiché è stato designato sia dalla Confcooperative sia dalla Legacoop;

Preso atto che l'Intersind è confluita nella Confederazione Liguria;

Ritenuto di dar corso al rinnovo del Comitato di che trattasi sulla base delle precedenti considerazioni con riserva espressa di procedere all'integrazione del Comitato non appena perverrà da parte della Ligur A.P.I. la designazione mancante, ferma restando la possibilità di dar corso, frattanto, a norma di legge, a detto rinnovo;

Su conformi pareri n. 1 e n. 4 espressi dalla Giunta Regionale sentita rispettivamente nelle sedute del 17.1.2003 e del 7.3.2003 a norma dell'art. 17 della citata l.r. 18/1994;

DECRETA

1) a decorrere dalla data del presente decreto sono nominati componenti del Comitato Consultivo Economico e Sociale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18:

- l'Assessore regionale alla Programmazione, con funzioni di Presidente del Comitato;
- Mario Sottili, in rappresentanza della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue;
- Paolo Odone, in rappresentanza della Unioncamere Liguri;

- Alessandro Comola, in rappresentanza delle Confcooperative;

- Giovanni Servidei, in rappresentanza dell'Unionquadri;

- Anna Giacobbe, in rappresentanza della CGIL;

- Vittorio Panizza, in rappresentanza della CISL;

- Floriano Cerdini, in rappresentanza della UIL;

- Moscamora Ivano, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;

- Luigi Attanasio e Massimo Sola, in rappresentanza della Confindustria Liguria;

- Nicola Caprioni, in rappresentanza della CNA (Confederazione nazionale artigianato della piccola e media impresa);

- Luca Costi, in rappresentanza della Confartigianato Liguria;

- Maurizio Caviglia, in rappresentanza della Confcommercio (Unione regionale commercio turismo servizi della Liguria);

- Remo Grassi, in rappresentanza della Confesercenti (Confederazione esercenti attività commerciali e turistiche);

- Antonio Camisa, in rappresentanza della U.R.L.A.T.;

- Roberto Orengo, in rappresentanza della Confesercenti Assoturismo;

- Emilio Fugazzi, in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti della Liguria;

2) il Comitato consultivo economico e sociale come sopra costituito, è integrato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della l.r. 9.1.1995 n. 3, con la finalità di partecipare alla formazione della programmazione regionale in materia turistica e di verificare la necessaria correlazione dei programmi dell'Agenzia regionale per la promozione turistica della Liguria con quelli regionali, dai seguenti membri:

- l'Assessore regionale al turismo o suo delegato;
- il Direttore Generale APT "Riviera dei fiori";
- il Direttore Generale APT "Riviera delle palme";
- il Direttore Generale APT "Genova";
- il Direttore Generale APT "Tigullio";
- il Direttore Generale APT "Cinque terre e Golfo dei Poeti";
- il Direttore Generale Agenzia per la promozione turistica della Liguria;
- il Presidente Provincia di Genova o suo delegato;
- il Presidente Provincia di Imperia o suo delegato;
- il Presidente Provincia di La Spezia o suo delegato;
- il Presidente Provincia di Savona o suo delegato;
- il Presidente regionale ANCI o suo delegato;
- il Presidente regionale URPL o suo delegato;
- il Presidente regionale UNCEM o suo delegato;
- Americo Pilati operatore turistico - aziende ricettive alberghiere, in rappresentanza dell'Unioncamere;
- Luigi Niccoli operatore turistico - aziende ricettive alberghiere, in rappresentanza dell'Unioncamere;
- Marco Greco operatore turistico - aziende ricettive extra- alberghiere, in rappresentanza della Unioncamere;
- Mally Mamberto operatore turistico - agenzie viaggio e turismo, in rappresentanza dell'Unioncamere;
- Riccardo Borgo operatore turistico - professio-

ni turistiche, in rappresentanza dell'Unioncamere;

- Giacomo Rossignotti operatore turistico - professioni turistiche, in rappresentanza dell'Unioncamere;
- Valter Bennucci, in rappresentanza delle Cooperative;
- il Presidente regionale UNPLI o suo delegato;
- Luigi Baglietto rappresentante regionale dell'A.C.I.;
- Giovanna Marongiu rappresentante regionale del T.C.I.;
- Aldo Carmine, in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero;
- Antonio Bruzzone, in rappresentanza degli Enti fieristici;

5) le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Settore Programmazione e, nella sua composizione integrata, dal Settore Turismo;

6) il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

29.04.2003

N. 83

Nomina del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 concernente "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti";

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge regionale a norma del quale il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Comitato in oggetto secondo la composizione prevista dal comma 2 dello stesso articolo;

Considerato che le associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni dei con-

sumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della sopracitata legge regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 45 parte seconda del 6 novembre 2002 ai sensi dell'art.2 comma 6 ed in possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, hanno provveduto ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera c) alla designazione dei seguenti loro rappresentanti, effettivi e supplente:

ASSOCIAZIONE	MEMBRO EFFETTIVO	MEMBRO SUPPLENTE
ACU - Associazione Consumatori Utenti	Dott. Daniele Taula	Sig.a Patrizia Francalanci
ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente	Sig. Stefano Salvetti	Avv. Benvenuto Susini
ADOC - Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori	Sig. Roberto Fiore	Sig. Pier Angelo Massa
ALTROCONSUMO	Dott. Dino Galiazzo	Avv. Luca Morelli
ASSOUTENTI	Sig. Furio Truzzi	Sig. Giovanni Giacché
FederConsumatori - Associazione Nazionale Consumatori e Utenti	Sig. Giorgio Scarinci	Sig. Simone Donelli
Lega Consumatori	Rag. Pierluigi Portunato	Dott. Roberto Pani
Movimento Consumatori	Avv. Dario Rossi	Avv. Cristina Iaccarino

Considerato che l'Unioncamere regionale ha fatto pervenire la designazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) la designazione dei seguenti suoi rappresentanti in seno al Comitato:

MEMBRO EFFETTIVO	MEMBRO SUPPLENTE
Avv. Stefano Vignolo	Sig. Gian Luigi Taboga

Considerato che l'A.N.C.I. regionale ha fatto pervenire la designazione ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera e) la designazione dei seguenti suoi rappresentanti in seno al Comitato:

MEMBRO EFFETTIVO	MEMBRO SUPPLENTE
Dott. Giorgio Bertone	Rag. Alvaro Silvestri

Considerato che l'U.R.P.L. regionale ha fatto pervenire la designazione ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera f) la designazione dei seguenti suoi rappresentanti in seno al Comitato:

MEMBRO EFFETTIVO	MEMBRO SUPPLENTE
Sig. Ezio Grattapaglia	Sig. Tiziano Campovecchi

Considerato che l'U.N.C.E.M. regionale ha fatto pervenire la designazione ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera g) la designazione dei seguenti suoi rappresentanti in seno al Comitato:

MEMBRO EFFETTIVO

Geom. Alberto Battilani

MEMBRO SUPLENTE

Cav. Giorgio Montignani

Dato atto che occorre pertanto procedere alla nomina dei rappresentanti a norma dell'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale sulla base delle suddette designazioni pervenute a questa Regione;

DECRETA

1) Il Comitato Regionale per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 2002, n.26 è nominato come segue:

a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore a ciò delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Dirigente della Struttura regionale competente, con funzioni di Vice Presidente;

c) in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori e utenti iscritte nell'elenco regionale ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1:

ASSOCIAZIONE	MEMBRO EFFETTIVO	MEMBRO SUPLENTE
ACU - Associazione Consumatori Utenti	Dott. Daniele Taula	Sig.a Patrizia Francalanci
Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente	Sig. Stefano Salvetti	Avv. Benvenuto Susini
ADOC - Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori	Sig. Roberto Fiore	Sig. Pier Angelo Massa
ALTROCONSUMO	Dott. Dino Galiazzo	Avv. Luca Morelli
ASSOUTENTI	Sig. Furio Truzzi	Sig. Giovanni Giacché
FederConsumatori - Associazione Nazionale Consumatori e Utenti	Sig. Giorgio Scarinci	Sig. Simone Donelli
Lega Consumatori	Rag. Pierluigi Portunato	Dott. Roberto Pani
Movimento Consumatori	Avv. Dario Rossi	Avv. Cristina Iaccarino

d) in rappresentanza dell'Unioncamere regionale:

MEMBRO EFFETTIVO

Avv. Stefano Vignolo

MEMBRO SUPLENTE

Sig. Gian Luigi Taboga

e) in rappresentanza dell'A.N.C.I. regionale:

MEMBRO EFFETTIVO

Dott. Giorgio Bertone

MEMBRO SUPLENTE

Rag. Alvaro Silvestri

f) in rappresentanza dell'U.R.P.L. regionale:

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRO SUPLENTE

Sig. Ezio Grattapaglia

Sig. Tiziano Campovecchi

g) in rappresentanza dell'U.N.C.E.M. regionale:

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRO SUPLENTE

Geom. Alberto Battilani

Cav. Giorgio Montignani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.05.2003

N. 92

**Legge Regionale 1° luglio 1994 n. 29,
art. 34, comma 4. Approvazione Calen-
dario venatorio e tesserino venato-
rio per la stagione 2003/2004.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che dispone la pubblicazione del calendario venatorio regionale entro il 15 di giugno di ogni anno;

Visto l'articolo 34, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Commissione faunistico-venatoria regionale, approva entro il 15 giugno il calendario venatorio ed il tesserino venatorio relativi all'intera stagione venatoria ed all'intero territorio agro-silvo-pastorale;

preso atto che la proposta dell'Ufficio Allevamento Caccia e Pesca di calendario venatorio e di tesserino venatorio per la stagione 2003/2004 h stata sottoposta ai seguenti adempimenti di legge:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 25 febbraio 2003;

- Parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;

(Calendario venatorio)

constatato che la presente proposta di calendario venatorio presenta poche modifiche rispetto al Calendario venatorio della stagione precedente, in seguito approvato con legge regionale 13 agosto 2001 n. 31 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici)) che possono essere così sintetizzate:

- Obbligo dell'uso del cane per la caccia alla beccaccia, come disposto dall'articolo 34, comma 9 della l.r. 29/1994.
- Chiarimenti sull'esercizio venatorio in Zona delle Alpi. Disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio sui terreni ricadenti in Zona Alpi in presenza di neve con riferimento al contenuto della D.G.R. 3968/1995.
- Limitazioni al carniere stagionale relativamente alla selvaggina stanziale: lepore, pernice rossa, e starna. Per dette specie, pur rimanendo fisso il limite di otto capi complessivi abbattibili stagionalmente, è stato aggiunto il limite massimo di quattro capi per specie.
- Riferimenti normativi relativi alle strutture private per la caccia (aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie). Nel calendario sono state riportate le principali disposi-

zioni di riferimento in quanto attualmente esistono sul territorio quattro aziende faunistico venatorie ed una agriturismo venatoria.

- Reintroduzione della norma finale, che per tutto quanto non indicato nel calendario rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Sentito ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della l.r. 29/1994 l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), il quale con lettera del 16/04/2003 prot. n. 3242/T-A11, evidenziando l'attuale situazione istituzionale nazionale che attribuisce ampie autonomie alle Regioni fra cui la gestione faunistico-venatoria, ha comunicato in merito alle modifiche di cui sopra, quanto di seguito si rappresenta:

- Specie cacciabili di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera b); l'Istituto ritiene opportuna la scelta fatta dalla Regione Liguria, di escludere l'allodola dall'elenco delle specie cacciabili, in quanto la diminuzione riscontrata in ambito locale del passeriforme è riscontrabile in generale in ambito europeo;
- Prelievo venatorio del cinghiale, articolo 1, comma 1.4, lettera a); l'Istituto afferma che sotto il profilo tecnico non vi sono controindicazioni nel prevedere una preapertura della caccia al cinghiale nei termini indicati.

Atteso, pertanto, che l'Istituto nulla ha rilevato in merito alle modifiche apportate dalla presente proposta di calendario, rispetto al calendario per la stagione venatoria 2002/2003, approvato con l.r. 31/2002;

Considerato, che per una migliore gestione faunistica in sede locale, l'Istituto ha inoltre proposto:

- a) Anticipazione della chiusura della stagione venatoria al mese di dicembre per la beccaccia, entro la metà del mese di dicembre per il fagiano; per la pernice rossa l'Istituto consiglia un prelievo mirato e determinato da censimenti localizzati in analogia con le misure gestionali adottate per il fagiano di monte;
- b) Giornate aggiuntive di caccia nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2003; l'Istituto ritiene che l'aumento di giornate possa essere autorizzato purché ciò non incida negativamente

sullo stato di conservazione delle popolazioni migratrici oggetto di prelievo. Sostiene inoltre che l'analisi degli abbattimenti effettuati negli ultimi anni e i risultati emersi dallo studio finanziato dalla Regione Liguria, confermano la rilevanza dei flussi migratori in ambito locale e allo stesso tempo il prelievo non trascurabile di determinate specie. L'Istituto ritiene pertanto che un'analisi più approfondita sui dati relativi ai carnieri sarebbe opportuna ai fini di una reale valutazione di incidenza delle giornate aggiuntive sul prelievo;

- c) Adozione delle giornate fisse di caccia, rispetto alle giornate a scelta del cacciatore.
- d) Forme di caccia, limitazione della caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non oltre il mese di dicembre, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie.
- e) Caccia con il falco: l'Istituto non ritiene opportuno assimilare tale tipologia di caccia a quella con il cane da seguito e propone l'adozione di norme specifiche che comportino l'individuazione di apposite aree riservate per l'utilizzo dei falchi.
- f) Allenamento cani: propone il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento e allenamento cani di 15/20 giorni rispetto alla data del 15 agosto fissata dal calendario.
- g) Carnieri e modalità di prelievo: l'Istituto sostiene l'opportunità di indicare carnieri commisurati all'effettiva consistenza sul territorio delle specie cacciabili.
- h) Tesserino venatorio: propone la riconsegna del tesserino non oltre il mese di marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria, onde elaborare i dati relativi ai carnieri, prima dell'inizio della stagione successiva.

Ritenuto che le proposte dell'Istituto dianzi elencate, siano meritevoli di approfondimento in vista delle stagioni venatorie successive, ma che al momento non sussistono le condizioni per un loro immediato recepimento, per i seguenti motivi:

- 1) In merito alle segnalazioni di cui ai punti a), c), d), non è parso opportuno riceverle in

quanto si è ritenuto di dover tenere conto delle tradizioni e consuetudini venatorie liguri; in merito al punto a) inoltre, è da rilevare che la consistenza delle specie: beccaccia, fagiano e pernice rossa, sulla base dei dati dei censimenti derivanti dall'analisi degli abbattimenti delle ultime stagioni, appare stabile sul territorio.

- 2) Per quanto riguarda le giornate aggiuntive per la caccia alla migratoria (lett. b)) nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre, si ritiene di dare attuazione, come in passato ed in particolare per tutti gli ultimi calendari, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 6 della l.157/1992 e dell'articolo 34, comma 7 della l.r. 29/1994, che consente l'integrazione di due giornate settimanali per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nel periodo 10 ottobre - 30 novembre; peraltro si ribadisce che gli studi effettuati sull'avifauna migratrice nel territorio ligure, indicati dall'INFS, danno un quadro abbastanza chiaro dello stato di salute dell'avifauna migratrice, in linea di massima buono.
- 3) Per quanto riguarda il punto e), con legge regionale 13 agosto 2002 n. 31, si è provveduto a modificare l'art. 31 della legge regionale n. 29/1994, consentendo la caccia con i falconiformi esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da "ferma", come tra l'altro è specificato sulla proposta di calendario di cui al presente provvedimento;
- 4) Per quanto riguarda il punto f), visto l'art. 34, comma 10, della legge regionale n. 29/1994, si ritiene opportuno demandare alle singole Province la valutazione circa l'introduzione di eventuali restrizioni, anche tenendo conto delle diversità territoriali esistenti da un capo all'altro della regione;
- 5) Per quanto riguarda il punto g), il sistema di controllo informatizzato dei tesserini adottato dalla Regione Liguria, unitamente alle ricerche svolte sulla fauna migratrice, già consentono, in linea di massima, la determinazione di carnieri più realistici;
- 6) Infine relativamente al punto h), le modifiche apportate all'articolo 38 della L.R. 29/1994 dalla L.R. 38/2000, stabiliscono, tra l'altro, che il rilascio del tesserino venatorio, da parte

dell'Ente preposto, sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria. Da ciò si desume che il cacciatore, per legge, non è più vincolato alla riconsegna del tesserino alla data del 30 marzo come nel passato.

(Tesserino venatorio)

Esaminata la proposta di tesserino venatorio informatizzato predisposto per la stagione 2003/2004 che sostanzialmente non ha subito variazioni rispetto al tesserino adottato nella scorsa stagione 2002/2003;

Preso atto che sulla base delle esperienze acquisite nelle precedenti stagioni venatorie il tesserino informatizzato predisposto dalla Regione Liguria risulta essere collaudato ed apprezzato dagli utenti (cacciatori) e particolarmente adatto al rilevamento dei dati in esso contenuti tramite la lettura ottica;

Viste, pertanto, la proposta di calendario venatorio e di modello di tesserino venatorio, per la stagione 2003/2004;

Ritenuto di dover provvedere ad approvare il calendario venatorio per la stagione 2003/2004 e il modello di tesserino venatorio da utilizzare nella stagione medesima;

DECRETA

- di approvare il calendario venatorio per la stagione venatoria 2003/2004 riportato nell'allegato che fa parte integrante e necessaria del presente atto;
- di approvare il modello di tesserino venatorio da adottarsi per la stagione venatoria 2003/2004 riportato nell'allegato che fa parte integrante e necessaria del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

(segue allegato)

Calendario venatorio per la stagione 2003/2004

Articolo 1
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2003/2004, si applica il seguente regime di caccia programmata:

1.1. Periodi di caccia:

a) dal 21 settembre al 8 dicembre 2003 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

– nella provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra lunedì, mercoledì e giovedì, esclusa la Zona Alpi;

– nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto 1.5.).

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

b) dal 1 ottobre al 30 novembre 2003 sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni martedì e venerdì per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento;

c) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

d) dal 1 dicembre 2003 al 31 gennaio 2004 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe al fagiano al cinghiale e ad altri ungulati.

1.2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto 1.1. sono cacciabili le seguenti specie:

a) dal 21 settembre al 8 dicembre 2003: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2003.

b) dal 21 settembre al 31 dicembre 2003: quaglia, tortora, merlo;

c) dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004: cecina, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghian-daia, gazza;

d) dal 1 ottobre al 30 novembre 2003: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

– Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2003 ed il 31 gennaio 2004 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

– Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

– Caccia al fagiano di monte: le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

1.3. Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:

a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 21 settembre al 21 dicembre 2003 con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le Province, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della l.r. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.

1.5. Zona delle Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi (D.G.R. 3968/1995) secondo le disposizioni del presente calendario.

1.6. Orario di caccia: la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tra-

monto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2003:

- al 21 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

per l'anno 2004:

- dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30;

1.7. Caccia con il falco e con l'arco: la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

1.8. Allenamento cani:

- a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, pur essere condotto dal 15 agosto al 14 settembre 2002, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;
- b) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto a).

1.9. Carniere massimo: per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

- fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;
- fagiano di monte: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di:

- colombaccio: 10 capi;
- beccaccia: 3 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi;
- cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: 20 capi per specie;

2. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- fagiano 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie;

3. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del presente Calendario venatorio ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

4. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7 della L.R. 29/1994 e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento previsti dai relativi piani autorizzati dalle Province;

Articolo 2

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonchi per malattie o altre calamità.

Articolo 3

(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino a lettura ottica per l'annata venatoria 2003/2004 predisposto dalla Regione Liguria, ai fini della elaborazione statistica deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello della nuova stagione di caccia; coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione 2002/2003 entro e non oltre il 15 di ottobre 2003, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all'autorità di Pubblica Sicurezza, alle Province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le Associazioni venatorie riconosciute.

2. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'articolo 38, della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le giornate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1.1., lettera b) del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino, ben visibile, all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).

4. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ATC o CA liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti.

5. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel

presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano in analogia le sanzioni previste dall'articolo 30 della l. 157/1992.

Articolo 5
(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria,

trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48 comma 1 della l. r. 29/1994.

Articolo 6
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

(segue allegato)

↑
88 mm

PRELIEVO GIORNALIERO SELVAGGINA 2003/2004

Giornate aggiuntive solo da appostamento 1 GIORNO MESE

Vagante e/o da appostamento

Selezione ungulati

ATC		STANZIALE		MIGRATORIA					
IM1	<input type="checkbox"/>	Fagiano	<input type="checkbox"/>	ALLODOLA	<input type="checkbox"/>	CESENA	<input type="checkbox"/>	COCCONE	<input type="checkbox"/>
IM2	<input type="checkbox"/>	Lepre Comune	<input type="checkbox"/>	ALZAVOLA	<input type="checkbox"/>	COLOMBAC	<input type="checkbox"/>	FISCHIONE	<input type="checkbox"/>
IMCA	<input type="checkbox"/>	Pernice Rossa	<input type="checkbox"/>	BECCACCIA	<input type="checkbox"/>	MERLO	<input type="checkbox"/>	FOLAGA	<input type="checkbox"/>
SV1	<input type="checkbox"/>	Starna	<input type="checkbox"/>	BECCACCINO	<input type="checkbox"/>	QUAGLIA	<input type="checkbox"/>	GAZZA	<input type="checkbox"/>
SV2	<input type="checkbox"/>	Fagiano monte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TORTORA	<input type="checkbox"/>	GERMANO	<input type="checkbox"/>
SV3	<input type="checkbox"/>	Volpe	<input type="checkbox"/>	CANAPICLIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
SV4	<input type="checkbox"/>	Cinghiale	<input type="checkbox"/>	CORNACCIA	<input type="checkbox"/>	TORDO	<input type="checkbox"/>	MARZAIOLA	<input type="checkbox"/>
SV5	<input type="checkbox"/>	Capriolo	<input type="checkbox"/>	G.	<input type="checkbox"/>	B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GE1	<input type="checkbox"/>	Camoscio	<input type="checkbox"/>	CORNACCIA	<input type="checkbox"/>	TORDO	<input type="checkbox"/>	MESTOLONE	<input type="checkbox"/>
GE2	<input type="checkbox"/>	Coniglio S.	<input type="checkbox"/>	N.	<input type="checkbox"/>	S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GE3	<input type="checkbox"/>	Minilepre	<input type="checkbox"/>	GALLINELLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MORETTA	<input type="checkbox"/>
SP1	<input type="checkbox"/>	Daino	<input type="checkbox"/>	ACQ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MORSUONE	<input type="checkbox"/>
SP2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHIANDAIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAVONCELLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. R.	<input type="checkbox"/>								

↓
130 mm

123456C

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

30.04.2003

N. 787

Nulla-osta trasferimento autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di marmo rosso levanto e gabbro denominata "PRAE" in Comune di Framura (La Spezia), dalla Ditta Venuti Adriano alla Ditta Queirolo Roberto.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di concedere il nulla-osta al trasferimento dell'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di marmo rosso levanto e gabbro denominata "PRAE" in Comune di Framura (La Spezia), dalla Ditta Venuti Adriano alla Ditta Queirolo Roberto, con sede in Levanto (La Spezia), Via Piè dell'Erta 9 (Cod. Fisc. QRLRRT55C13C621R).
- 2) Di stabilire che:
- a) restano fermi a carico della Ditta Queirolo Roberto tutti gli oneri e le prescrizioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 17 maggio 2002, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di marmo rosso levanto e gabbro denominata "PRAE" in Comune di Framura (La Spezia);
- b) la consegna del presente provvedimento alla Ditta Queirolo Roberto è subordinata alla prestazione alla Regione, da parte della Ditta stessa., ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 12/1979, così come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera c), della l.r. n. 63/1993, di un deposito cauzionale a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava, pari a euro 57.843/17, (cinquantasettemilaottocentoquarantatre/17), come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 462/2002.

La restituzione dello stesso avrà luogo

qualora, al termine dell'attività estrattiva, la Ditta esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.

- 3) Di procedere allo svincolo, previo l'adempimento di cui al precedente punto 2), lettera b), del deposito cauzionale di cui alla polizza fideiussoria n. 145 00192120 della Assitalia S.p.A., per un valore di euro 57.843/17, già prestato dalla Ditta Venuti Adriano in data 25 giugno 2002;
- 4) Di avvisare che:
- a) il nulla-osta al trasferimento è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
- b) il rilascio del presente nulla osta al trasferimento verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Framura ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

18.04.2003

N. 805

Rinnovo concessione mineraria per manganese denominata "Val Graveglia" in Comune di Ne' (Genova), della Ditta SIL.MA. S.r.l., con sede in Ne' (Genova) - loc. Gambatesa.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Alla Ditta SIL.MA. S.r.l. è concesso, per un periodo di anni 10 (dieci), a decorrere dal 30 gennaio 2002, il rinnovo della concessione mineraria per manganese denominata "Valgraveglia" sita nel territorio del Comune di Nè (Genova), subordinando lo stesso, alla esecuzione del programma di sfruttamento minerario allegato al presente atto.
 - 2) La superficie della concessione suddetta di ettari 64 è indicata con linea perimetrale a tratto continuo sui piani topografici scala 1:10.000, allegati al presente decreto quale parte integrante e necessaria, unitamente al programma di sfruttamento minerario, e sui piani topografici e verbale di ricognizione e di delimitazione della concessione tutt'ora validi allegati al D.M. 7 giugno 2000.
 - 3) La predetta Ditta è tenuta:
 - a) ad inviare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione Liguria:
 - un rapporto sul procedimento dei lavori e di recupero ambientale delle aree esterne incluse nella concessione, indicate nel programma dei lavori allegato al presente provvedimento e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria attività;
 - il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella Legge 25 gennaio 1937, n. 218;
 - b) a fornire ai funzionari della Regione Liguria-Ufficio Attività Estrattive i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
 - c) ad attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni e limitazioni che, nel corso dell'esercizio della concessione, venissero comunque impartite dall'autorità di vigilanza ai fini del controllo dell'attività, della regolare esecuzione degli interventi estrattivi e di ricerca e della tutela di pubblici interessi;
 - d) ad eseguire gradualmente il programma dei lavori relativo alle operazioni necessa-
rie al recupero delle zone compromesse all'interno delle aree della concessione, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione;
 - e) a corrispondere alla Regione Liguria (Cap. Bilancio n. 2200) il canone annuo anticipato di euro 2083,84 (duemilaottantatre/84), pari ad euro 32,56 per ogni ettaro o frazione di superficie compresi nell'area di concessione che misura ha. 64 (sessantaquattro), come stabilito dall'art. 4 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258, aggiornato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e rivalutato ai sensi dell'art. 32, comma 2, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale canone così determinato sarà aggiornato annualmente ai sensi del suddetto art. 10, comma 2, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 - f) a corrispondere alla Regione Liguria (Cap. Bilancio n. 5) l'imposta regionale annua anticipata di euro 2083,84 (duemilaottantatre/84), pari al 100% del canone annuo, così come previsto dalla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2;
 - g) a far pervenire alla Regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- 4) Di avvisare che:
 - a) il rinnovo della concessione è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
 - c) Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

CIRCOLARE N. 4
Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Paesistica ed Ambientale
Servizio Affari Giuridici del
Dipartimento
Ufficio Tutela Paesistica
(prot. n. 67927/543 del 29.4.2003)

Rilascio di autorizzazione paesistico-ambientale in sanatoria ed applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999.

Con la presente si trasmette la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. SG/106/2590/2003 in data 22.1.2003, ed i relativi allegati, con la quale si è riconosciuta - sulla base del parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, n. 2340 dell'11.4.2002 - la piena validità dell'orientamento già affermato dalla Regione Liguria con la circolare prot. n. 116577 del 21.10.1992 in merito:

- a) alla possibilità di rilascio "in sanatoria" di autorizzazioni paesistico-ambientali ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/1939 e s.m. e i., oggi sostituito dall'art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 490/1999;
- b) all'obbligo di corresponsione, in ogni caso di esito favorevole dei procedimenti di sanatoria sopra indicati, della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista dall'art. 15 della L. n. 1497/1939, oggi sostituito dall'art. 164 del ridetto D.Lgs. n. 490/1999.

In proposito, in osservanza delle indicazioni già fornite nella citata circolare regionale, come integrata dalla successiva prot. n. 65986 del 25.6.1996 e di quanto contenuto della sopramenzionata nota ministeriale, si richiama l'attenzione degli Enti e dei soggetti in indirizzo:

- a) sulla necessità di effettuare, ai fini del rilascio di autorizzazioni paesistico-ambientali in sanatoria, la valutazione dell'intervento abusivo come se l'alterazione dello stato dei luoghi non fosse avvenuta, nel senso che l'abusivo fatto compiuto non deve influenzare l'apprezzamento di tipo tecnico discrezionale sulla compatibilità paesistica delle opere eseguite rispetto allo stato dei luoghi, quale esso era prima dell'alterazione subita;

- b) sul fatto che l'apprezzamento sulla sanatoria paesistico-ambientale dell'opera non deve essere condizionato dalla sanabilità dell'abuso stesso ai fini urbanistico-edilizi in quanto la stessa, come noto, presuppone valutazioni di tipo diverso e si fonda su altri riferimenti normativi.

Più specificamente, si sottolinea che l'esercizio della potestà di sanatoria da parte dell'Autorità di volta in volta competente (Regione, Provincia o Comune sulla base del riparto di competenze stabilito dalla l.r. n. 20/1991 e s.m.) non deve essere inteso quale accettazione del fatto compiuto, tale da generare una applicazione generalizzata ed indiscriminata del rilascio ex post di autorizzazione paesaggistica, bensì implica una valutazione, caso per caso, circa la compatibilità dell'intervento abusivamente eseguito rispetto ai valori paesaggistici tutelati e, quindi, un apprezzamento in concreto sull'ammissibilità della permanenza dell'opera realizzata in rapporto alla salvaguardia di detti valori.

In altri termini si evidenzia che l'Autorità competente deve valutare se sussistano o meno le condizioni per addivenire al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, se del caso mediante l'apposizione di apposite prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera nel contesto di riferimento, o, invece, se l'intervento di cui si richiede la sanatoria sia inammissibile in quanto arreca un significativo nocumento ai valori paesistico-ambientali oggetto di tutela, con conseguente diniego della autorizzazione ex post ed irrogazione della sanzione della demolizione o del ripristino dello stato dei luoghi di cui al ridetto art. 164.

Da quanto sopra deriva che, anche tenuto conto dei suggerimenti operativi contenuti nella ridetta nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a riferimento, ai fini della corretta pronuncia sulle istanze di sanatoria in argomento è necessario che:

1. il richiedente produca, a corredo dell'istanza, idonea documentazione ai fini della suddetta comparazione;
2. l'Autorità di volta in volta competente al rilascio del titolo autorizzativo in sanatoria ai sensi della l.r. n. 20/1991 e s.m.:

- a) dia conto, nella motivazione del relativo

provvedimento, della avvenuta comparazione fra le due situazioni dello stato dei luoghi (ante e post realizzazione dell'intervento abusivo);

- b) in caso di pronuncia positiva sulla sanatoria informi anche il richiedente della trasmissione alla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del ridetto D.Lgs. n. 490/1999, del provvedimento di autorizzazione rilasciato;

3. a seguito dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzativo in sanatoria da parte dell'Autorità competente, i Comuni (in qualità di Amministrazioni subdelegate, in via primaria, ai sensi dell'art. 1, lett. e) della l.r. n. 15/1980 e s.m., all'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia paesistico-ambientale) e, in via sostitutiva, la Provincia interessata a norma dell'art. 5 della l.r. n. 20/1991, provvedano alla tempestiva trasmissione alla competente Soprintendenza, oltretutto dei titoli autorizzativi da loro rilasciati, anche dell'atto di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 164.

Con riferimento all'obbligo indicato sub numero 3) deve peraltro precisare che il provvedimento di irrogazione della sanzione di che trattasi, in quanto presuppone una valutazione della "somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione" non determinabile sulla base di parametri predefiniti, comporta, di regola, una sua emanazione successiva e non contestuale rispetto al rilascio del titolo in sanatoria, fermo restando comunque che l'efficacia dei titoli paesistico-ambientali rilasciati in sanatoria è da ritenere in ogni caso subordinata all'integrale pagamento della sanzione pecuniaria di cui al citato art. 164 conseguente alla notifica dei relativi provvedimenti comunali all'interessato.

Con l'occasione si sottolinea che, stante il principio di previetà della autorizzazione paesistico-ambientale rispetto al rilascio dei titoli urbanistico-edilizi (vedasi in proposito le indicazioni già fornite con la circolare regionale prot. n. 54347 in data 15.4.1994), l'irrogazione da parte del Comune della sanzione pecuniaria di cui al citato art. 164 deve avvenire in ogni caso prima del rilascio della sanatoria urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/1985 ed il pagamento della ridetta sanzione da parte dell'inte-

ressato deve avvenire contestualmente al versamento della oblazione di cui al ridetto art. 13.

Per quanto concerne le modalità per la quantificazione della sanzione paesistico-ambientale in argomento, si rimanda alle indicazioni in proposito contenute nelle circolari regionali prot. n. 116577/1992 e prot. n. 65986/1996, in precedenza menzionate, in attesa della prossima emanazione di nuovi e più agevoli criteri applicativi nel contesto della legge di riordino della materia dei beni paesaggistici in corso di definizione.

Inoltre con la presente circolare si sollecitano le Amministrazioni Provinciali a comunicare alla Regione, a fini conoscitivi, nel contesto delle relazioni annuali di cui all'art. 9, comma 3, della l.r. n. 7/1987 sulla attività svolta in materia di controllo dell'abusivismo paesistico-ambientale (sia su opere abusive sia su titoli abilitativi illegittimi), sintetiche informazioni circa l'esito:

- a) delle istanze di sanatoria paesistico-ambientale sia di loro competenza, sia di competenza dei Comuni;
- b) dell'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi del più volte citato art. 164 da parte dei Comuni ed eventualmente dalle Province in via sostitutiva.

Infine - in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella circolare emanata con nota prot. SG/06/10982 in data 19.5.2000 allegata alla presente - si invitano i Comuni e le Province, in qualità di Enti competenti al rilascio, in via ordinaria, di autorizzazioni paesistico-ambientali a norma della citata l.r. n. 20/1991 e s.m.:

1. ad inserire anche i soggetti richiedenti il rilascio dei titoli autorizzativi in parola tra i destinatari della nota di trasmissione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate e della relativa documentazione a corredo, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento di cui al sopramenzionato art. 151, comma 4, del T.U.;
2. a specificare altresì in detta nota di trasmissione il recapito della Soprintendenza e la facoltà degli interessati di partecipare a detto procedimento di controllo, anche tramite presentazione di documenti e memorie illustrative, entro il perentorio termine di 60 giorni

dal ricevimento degli atti di cui sopra da parte di tale ufficio.

Nell'assicurare la disponibilità delle competenti strutture regionali a fornire ogni forma di collaborazione utile al riguardo, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
Franco Lorenzani

CIRCOLARE N. 5
Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Paesistica ed Ambientale
Servizio Affari Giuridici del
Dipartimento
(Prot. n. 68781/554 del 30.4.2003)

Indicazioni per l'applicazione della l.r. 3.5.2002 n. 19, recante "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente".

Alcune Amministrazioni hanno chiesto di fornire chiarimenti e istruzioni per l'applicazione delle procedure concertative, ed in particolare, della Conferenza di Servizi, sulla base delle modifiche alla l.r. 36/1997 apportate dalla l.r. n. 19 del 3.5.2002.

Considerata la rilevanza generale delle diverse e complesse questioni poste si ritiene doveroso fornire, con la presente circolare, specifiche indicazioni al riguardo al fine di assicurare omogeneità nella prassi applicativa, evidenziando al contempo la prossima divulgazione di appositi schemi relativi alle fasi delle procedure in argomento ed ai relativi adempimenti da seguire, elaborati sulla base dell'esperienza nel frattempo maturata.

1. Eliminazione dell'obbligo di acquisizione del parere degli organi tecnico-consultivi.

La prima questione sollevata riguarda l'attua-

le sussistenze dell'obbligo di acquisizione del parere degli organi tecnico-consultivi (CTR per la Regione e CTUP per le Province) nei procedimenti concertativi disciplinati dalla l.r. n. 36/1997 come sopra modificata e, in particolare, nella Conferenza di Servizi regolata dal relativo articolo 59.

In proposito si dà atto innanzitutto che la citata l.r. n. 19/2002 ha previsto, nell'ambito delle innovazioni introdotte al fine della semplificazione ed accelerazione dei procedimenti concertativi, l'espressa eliminazione dell'obbligo di acquisizione del parere dei sopra richiamati organi tecnico-consultivi con riferimento all'Accordo di Pianificazione, di cui articolo 57, ed all'Accordo di Programma, di cui all'articolo 58: e ciò in quanto il legislatore regionale ha reputato corretto rimettere all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la necessità di prevedere o meno tale supporto, in coerenza con i principi desumibili dall'attuale ordinamento degli Enti Locali.

La suddetta l.r. n. 19 non ha, peraltro, interessato sul punto la procedura della Conferenza di Servizi di cui al citato articolo 59 e all'articolo 84, comma 2, in quanto nelle relative disposizioni non era mai stato, fin dall'approvazione della l.r. n. 36/1997, sancito l'obbligo di acquisizione del parere dei ridetti organi tecnico-consultivi, per cui l'assoggettamento o meno delle pratiche oggetto di tali procedimenti al parere, a seconda dei casi, del CTR o del CTUP, era già rimesso all'autonomia organizzativa delle Amministrazioni interessate.

Pertanto si dà atto che, attualmente, non risulta prescritto l'obbligo di acquisizione del suddetto parere per l'approvazione dei progetti di opere e delle varianti urbanistiche ad essi sottese ovvero degli strumenti urbanistici attuativi rientranti nel campo di applicazione della Conferenza di Servizi di cui agli articoli 59, e 84, comma 2, della l.r. n. 36/1997 e s. m., a maggior ragione ove si consideri che il legislatore ha eliminato tale obbligo con riferimento ai procedimenti concertativi dell'Accordo di Pianificazione e dell'Accordo di Programma aventi portata e natura più complessa.

2. Approvazione di varianti al vigente PTCP in sede di conferenza di servizi ex articoli 59 e 84, comma 2.

La seconda questione posta concerne la possibilità di approvazione, in sede di Conferenza di Servizi ex citati articoli 59 e 84, comma 2, di varianti al vigente PTCP, ed è volto a chiarire, in particolare, il valore da attribuirsi al riferimento alle sole "conferenze di servizi di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 e successive modificazioni" contenuto nell'articolo 69, comma 1, della l.r. n. 36/1997, come modificata dalla l.r. n. 19/2002.

Al riguardo si evidenzia che tale riferimento alla l.r. n. 9/1999 e s.m. costituisce un mero refuso scaturito dalla composizione del testo degli emendamenti intervenuti nell'iter di formazione della citata l.r. n. 19/2002, refuso che verrà eliminato nell'ambito del nuovo DDL recante ulteriori modifiche alla LUR in corso di definizione.

Quanto sopra risulta comprovato dalla considerazione che con la nuova formulazione dell'articolo 69, introdotta dall'articolo 6 della ridetta l.r. n. 19/2002, il legislatore regionale:

1. ha inteso effettuare una semplificazione e razionalizzazione delle procedure stabilite negli articoli da 69 a 73, della l.r. n. 36/1997, operanti nel periodo transitorio (e cioè fino a quando il PTR non assumerà il valore ed i contenuti di Piano Territoriale Paesistico), per l'approvazione di varianti al vigente PTCP, in quanto le procedure previste nelle originarie disposizioni si erano rivelate eccessivamente lunghe e complesse;
2. ha sancito, in particolare, la possibilità di approvare varianti al PTCP nel contesto non solo degli Accordi di Pianificazione, degli Accordi di Programma e delle Intese Stato-Regione, ma anche delle Conferenze di Servizi, in conseguenza della scelta di ampliamento del campo di applicazione di tale istituto prevista nel nuovo articolo 59, comma 1 ter, come modificato dalla medesima l.r. n. 19/2002 (ove si è contemplata la possibilità di approvazione in sede di Conferenza di Servizi di qualunque progetto di intervento pubblico o privato, anche in variante al vigente PTCP). Ciò in coerenza con la disciplina nel frattempo già stabilita nella l.r. n. 9/1999 e s.m., con riferimento alla Conferenza di Servizi per l'approvazione di progetti di impianti produttivi, e nella l.r. n. 19/1999, relativamente alla Conferenza di Servizi per l'approvazione di progetti di grandi strutture commerciali, le

quali discipline, come noto, stabiliscono la possibilità di conseguire, con dette procedure speciali, qualunque variante agli atti di pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale (e non solo, quindi, al PTCP).

È possibile, quindi, nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui ai più volte citati articoli 59 e 84, comma 2, approvare progetti di interventi in variante al PTCP, anche non aventi ad oggetto impianti produttivi ai sensi l.r. n. 9/1999 e s.m. o della l.r. n. 19/1999.

3. Rapporto tra la disciplina regionale della conferenza di servizi regionali e la disciplina statale.

La terza questione sollevata, riguarda il rapporto tra la disciplina urbanistico-territoriale della Conferenza di Servizi di cui alle più volte menzionate disposizioni della l.r. n. 36/1997 e s.m. e la disciplina generale della Conferenza di Servizi dettata a livello statale negli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m. e i..

In via preliminare si ricorda che con la l.r. n. 19/2002, rispetto alla disciplina della Conferenza di Servizi stabilita nella LUR, sono state introdotte una serie di modifiche volte a:

- a) estendere il campo di applicazione, sotto il profilo urbanistico, di tale istituto alla luce della sopramenzionata evoluzione legislativa registratasi in proposito a livello regionale, come in precedenza già segnalato;
- b) affinare le relative disposizioni di carattere procedurale sulla base dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata, al fine di assicurare che con tali procedimenti siano assunte determinazioni debitamente supportate dai preventivi assenti degli organi istituzionalmente competenti in relazione sia all'avvio della procedura, sia alla decisione delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della fase di pubblicità, sia alla conclusione del procedimento;
- c) chiarire il rapporto con la sopra richiamata disciplina di carattere generale della Conferenza di Servizi stabilita dalla L. n. 241/1990, come da ultimo modificata dalla L. 24.11.2000 n. 340.

In particolare, relativamente all'ultimo degli obiettivi in precedenza indicati, va sottolineato

che nei commi 1 (nuova formulazione) e 5 dell'articolo 59 il legislatore regionale - nel delineare, rispettivamente, il campo di applicazione della procedura della Conferenza di Servizi agli effetti urbanistico-territoriali ed i rapporti con la sopra richiamata disciplina statale del medesimo istituto - attraverso l'espresso richiamo soltanto degli articoli 14, 14 bis e 14 ter ha voluto sancire l'applicabilità esclusivamente delle disposizioni relative al campo di applicazione ed alle regole organizzative stabilite nei ridetti articoli della citata L. 241, escludendo, invece ed al contempo, l'operatività delle regole di superamento dei dissensi sancite nell'articolo 14-quater della medesima legge statale.

In altri termini ciò significa che, per conseguire gli effetti di natura urbanistico-territoriale stabiliti negli articoli 59 e 84, comma 2 (vedasi nota 1)¹, la l.r. 36/1997 e s.m. richiede il consenso degli Enti territoriali titolari di competenze di amministrazione attiva nella materia urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale (Comune, Provincia, Regione), ancorché subordinato alla osservanza di determinate condizioni o prescrizioni apposte da tali Enti nelle relative determinazioni, con ciò escludendo la possibilità di assunzione di decisioni a maggioranza della Conferenza.

Detta scelta legislativa, oltreché scaturire dalla positiva esperienza applicativa di tale istituto maturata dalla Regione Liguria a partire dagli anni novanta (fondata sull'effettivo esercizio dell'attività di concertazione tra tutti gli Enti Pubblici a vario titolo coinvolti sulla soluzione progettuale oggetto di approvazione da parte della Conferenza di Servizi), risulta:

a) in linea con gli orientamenti più volte affermati, anche di recente, dalla Corte Costituzionale circa:

1) l'incostituzionalità, per lesione delle potestà in materia urbanistico-territoriale, delle disposizioni statali sulla procedura dello Sportello Unico per gli impianti produttivi (art. 25, comma 2, lett. g) del DLgs n. 112/1998) recanti l'esclusione dell'intervento della Regione nel procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici sottese a determinati progetti di opere, nonché di quelle recanti la previsione di ricorso ad una Conferenza di Servizi in cui l'Amministrazione Regionale potrebbe essere messa

in minoranza e concludersi comunque con l'approvazione delle ridette varianti anche senza il consenso regionale (cfr la pronuncia 6-26-6-2001 n. 206 su ricorso promosso dalla Regione Veneto);

2) i limiti per l'adozione da parte dello Stato dei regolamenti di semplificazione di procedure nella materie di competenza regionale, quale la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, limiti riconosciuti nell'assenza in capo alle disposizioni statali di effetti abrogativi od invalidanti sulle leggi regionali in vigore nonché nell'assenza di effetti di vincolo per i legislatori regionali (cfr la pronuncia 23.7.2002 n. 376 su ricorsi promossi dalle Regioni Liguria ed Emilia Romagna);

b) coerente anche rispetto all'attuale assetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, conseguente alla legge costituzionale n. 3/2001, da cui si ricava:

- la conferma delle attribuzioni in materia urbanistico-territoriale in via primaria riconosciute in capo agli Enti Territoriali (Regione, Province e Comuni);

- il riconoscimento che la disciplina delle Conferenze di Servizi è attualmente riservata esclusivamente al potere legislativo delle Regioni ordinarie, come del resto nel frattempo già confermato dallo stesso legislatore statale nella proposta di modifica della L. n. 241/1990 e s.m. e i. che espressamente prevede che tali disposizioni statali trovino applicazione soltanto nei confronti degli organi od uffici appartenenti alle Amministrazioni Statali ed agli Enti Pubblici Nazionali ed invece, nei confronti delle Regioni, soltanto in via suppletiva (e cioè fino a quando le stesse non si siano dotate di apposita disciplina regionale), al contempo facendo espressamente salva la legislazione regionale già emanata in materia.

Sulla base di quanto sopra precisato relativamente alle fattispecie di dissensi registrati nel corso di una Conferenza di Servizi in sede deliberante si individuano le seguenti soluzioni:

1. in caso di dissenso di uno o più Enti territoriali aventi competenza nella materia urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale (Regione, Provincia e Comune), non trova applicazione il meccanismo di superamento dei

dissensi stabilito nell'articolo 14 quater, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., con conseguente assunzione della determinazione conclusiva del procedimento di non approvazione del progetto;

2. in caso di dissenso di una o più Amministrazioni diverse dagli Enti territoriali titolari di competenze in materia urbanistico-territoriale o paesistico-ambientale di cui al punto 1, ma preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute è possibile invece, applicare il suddetto meccanismo di superamento dei dissensi stabilito nell'articolo 14 quater, comma 3, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., con conseguente rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione dissenziente o quella precedente sia statale (ad esempio la Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali), ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli Enti territoriali (Giunta Regionale, Provinciale o Comunale) nelle altre ipotesi, e cioè ove il dissenso sia espresso da una Amministrazione locale (es. dalla Provincia, sotto il profilo idraulico o ambientale, o dalla Comunità Montana sotto il profilo idrogeologico);
3. in caso di dissenso di una o più Amministrazioni diverse da quelle titolari di competenza nella materia urbanistico-territoriale o paesistico-ambientale di cui al punto 1 e diverse da quelle preposte alle materie qualificate di tutela rafforzata dall'articolo 14 quater, comma 3, di cui al punto 2 (es. le Amministrazioni che gestiscono i beni demaniali), è possibile applicare il meccanismo di superamento dei dissensi stabilito nell'articolo 14 quater, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., con conseguente assunzione della determinazione conclusiva del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza.

Con riferimento poi alla fattispecie dell'assenza di alcune Amministrazioni alla Conferenza di Servizi in seduta deliberante, non preceduta dalla determinazione di competenza formalmente assunta ed ivi compreso il caso di partecipazione di un soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione attraverso preventiva determinazione si ritiene, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 59, commi 2 e 3, in rapporto a quelle sta-

bilite nell'articolo 14 ter, comma 7, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., che:

1. ove tale situazione riguardi un Ente territoriale titolare di competenza nelle materie urbanistico-territoriale e/o paesistico-ambientale (Regione, Provincia e Comune) non trovi applicazione il meccanismo del silenzio-assenso di cui all'articolo 14 ter, comma 7, proprio in virtù di quanto espressamente stabilito nell'articolo 59, comma 3, ultima parte, con conseguente assunzione della determinazione conclusiva del procedimento di non approvazione del progetto. Invero con la nuova formulazione del suddetto comma 3 dell'articolo 59, si è voluto assicurare, da un lato, che la conclusione positiva della Conferenza di Servizi produca il rilascio di tutti gli atti approvativi, di autorizzazione, concessione o pareri prescritti per l'approvazione del progetto sotto i diversi profili (massimizzazione degli effetti di tale procedura) e, dall'altro, che le determinazioni da assumersi nella Conferenza deliberante, siano, al pari dei procedimenti ordinari, fondate su atti conclusivi delle relative istruttorie debitamente ponderati e motivati, tra loro coordinati e provenienti dagli organi istituzionalmente competenti;
2. ove detta situazione riguardi Amministrazioni non titolari di competenze nelle materie di cui al punto 1, possa, invece, trovare applicazione il suddetto meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dall'articolo 14 ter, comma 7.

In relazione alle indicazioni interpretative sopra formulate va comunque evidenziato che le stesse risultano contraddistinte da un grado di oggettiva certezza con riferimento ai contenuti della disciplina della Conferenza di Servizi espressamente ed autonomamente regolati dalla l.r. n. 36/1997 e s.m. rispetto alla L. n. 241/1990 e s.m. e i. (in particolare, con riferimento ai requisiti essenziali per la determinazione di positiva conclusione del procedimento, costituita dalla presenza dei soggetti titolari delle potestà urbanistico-territoriali e paesistico-ambientali e dal loro consenso espresso in atti formalmente e previamente assunti dai relativi competenti organi), mentre le indicazioni inerenti le fattispecie dei dissensi e delle assenze delle Amministrazioni statali e locali sono suscettibili di ulteriori specificazioni alla luce della futura evoluzione giurisprudenziale della prassi in materia.

4. Assensi delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in seduta deliberante.

La quarta questione sollevata riguarda il significato e la portata delle disposizioni dettate:

- a) negli articoli 58, comma 5, ultima parte, con riferimento all'Accordo di Programma e 59, comma 2, lettera h) con riferimento alla Conferenza di Servizi (ove è prescritto che le Amministrazioni partecipanti ad una Conferenza di Servizi in seduta deliberante acquisiscano previamente l'assenso del rispettivo organo competente);
- b) e negli articoli 58, comma 7, con riferimento all'Accordo di Programma e 59, comma 3 con riferimento alla Conferenza di Servizi ove è sancito che in sede di Conferenza di Servizi in seduta deliberante le Amministrazioni competenti "devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della Conferenza stessa".

Al riguardo va ricordato che la l.r. n. 19/2002 ha inteso affinare le disposizioni di carattere procedurale dell'Accordo di Programma e della Conferenza di Servizi al fine di pervenire, da un lato, all'ottimizzazione del ricorso a tali procedimenti concertativi attraverso il conseguimento di tutti gli atti approvativi ed autorizzativi necessari per eseguire l'opera, e, dall'altro, all'assunzione di determinazioni debitamente supportate dai preventivi assensi degli organi competenti, in linea con l'essenza di tali istituti concretantesi:

- a) con riferimento al primo, in un contratto di diritto pubblico volto a concordare in un'unica sede la realizzazione di un'opera o programmi di interventi pubblici, di interesse pubblico ovvero anche solo di natura privata (ove ricorrano i presupposti e le condizioni all'uopo specificati nei commi 2 e 3 dell'articolo 58), che richiedono per la loro completa attuazione l'azione integrata di più soggetti pubblici (con conseguente contestualizzazione, in detta sede, anche degli atti approvativi od autorizzativi di competenza delle diverse Amministrazioni interessate);
- b) con riferimento al secondo, in un procedimento semplificato, alternativo a quelli ordinari, volto alla contestualizzazione, in un unico momento, degli atti amministrativi di varia

natura di competenza di più uffici della stessa Amministrazione o di più Amministrazioni od Enti Pubblici, occorrenti per addivenire all'approvazione di un determinato progetto, anche di natura privata.

Pertanto, proprio al fine di evitare che l'utilizzo delle suddette procedure concertative producesse il rischio di assunzione di determinazioni sommarie, non motivate e prive di effetti operativi, nelle disposizioni soprarichiamate è stato sancito dal legislatore regionale l'obbligo degli Enti coinvolti non solo di espletare gli incombenzi istruttori per il rilascio di tutti gli atti autorizzatori necessari per l'attuazione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma o della Conferenza di Servizi, ma anche di formalizzare i relativi atti conclusivi dell'istruttoria, nel rispetto dei termini all'uopo concordati nella Conferenza referente tra le Amministrazioni partecipanti.

Quanto sopra non preclude, ovviamente, la possibilità di avvalersi per il conseguimento dei titoli edilizi e dei relativi atti ad essi presupposti o collegati, della sopravvenuta procedura semplificata della cd "Superdia" disciplinata dalla l.r. 10.7.2002 n. 29 la quale, nel contesto di una normativa contenente misure di incentivazione per il recupero dei centri storici degradati, ha dettato una normativa regionale dell'istituto sostitutiva di quella dettata a livello statale dall'articolo 1, commi da 6 a 12, della L. n. 443/2002.

Quindi, nell'attuale sistema delineato nelle disposizioni degli articoli 58 e 59 della l.r. n. 36/1997 e s.m. in precedenza citate, resta all'Amministrazione procedente la scelta se voler conseguire o meno con l'Accordo di Programma o con la Conferenza di Servizi anche gli atti abilitativi di natura edilizia e quelli ad essi collegati, dovendosi interpretare l'obbligo di disporre, in sede di Conferenza deliberante, degli atti formali necessari, come presupposto per ottenere gli effetti urbanistico-territoriali, e/o anche edilizi, che si intendano, a seconda dei casi, far discendere dalla conclusione dei rispettivi procedimenti.

Nel contesto della sopramenzionata problematica si ritiene utile ricordare che - nei casi in cui si intendano conseguire gli effetti urbanistico-territoriali all'uopo stabiliti al comma 1, 1 bis e 1 ter del medesimo articolo e, nel periodo transitorio, quelli di cui all'art. 84, comma 2, e 85,

comma 3, lett. b), n. 3, (vedi nota 1) - l'art. 59, comma 2, lettera a), ha previsto che, prima dell'indizione della Conferenza referente, l'Amministrazione indicente acquisisca l'assenso dell'organo competente² in relazione all'oggetto della Conferenza (e cioè sul PUO o sullo SUA da approvare come pure sulle eventuali varianti al PUC, non riconducibili nella categoria dell'aggiornamento di cui all'art. 43 della LUR³, ai PRG vigenti e/o in itinere, nonché al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico sottese al progetto da approvare): e ciò al fine di garantire che, fin dall'avvio della procedura in argomento, vi sia l'adesione degli organi dell'Amministrazione indicente di volta in volta competenti (vedi nota 2) ad esprimersi sulle scelte urbanistico-territoriali prefigurate nei progetti oggetto della Conferenza.

Quanto sopra non esclude ovviamente la possibilità da parte delle Amministrazioni indicenti di effettuare preliminarmente, e cioè prima di acquisire il suddetto assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della Conferenza, apposite Conferenze di natura istruttoria a sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m. e i. volte a verificare con le Amministrazioni a vario titolo interessate le competenze in gioco e le condizioni di procedibilità dell'iniziativa nonché volte, se del caso, alla definizione concertata di alcuni aspetti o contenuti del relativo progetto e delle eventuali varianti urbanistiche e territoriali che lo stesso comporta.

5. Esclusione dell'obbligo di osservanza, nei procedimenti concertativi inerenti Sua o Puo, degli adempimenti procedurali e dei termini previsti per le procedure ordinarie.

La quinta questione emersa attiene all'obbligo o meno di osservanza, nei procedimenti concertativi aventi ad oggetto l'approvazione di Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) o di Progetti Urbanistici Operativi (PUO), degli adempimenti procedurali e dei termini previsti in via ordinaria rispettivamente nella l.r. n. 24/1987 e s.m. e nella ridetta l.r. n. 36/1997. In proposito si sottolinea che la disciplina dei procedimenti concertativi, stabilita negli articoli 57, 58 e 59, costituisce una normativa speciale, come tale alternativa rispetto ai procedimenti ordinari: e ciò per quanto concerne sia gli adempimenti da seguire (ivi puntualmente specificati, salvo il rispetto di quelli espressamente previsti negli ordinamenti delle singole Amministrazioni in forza dell'auto-

nomia organizzativa ad esse espressamente riconosciuta dall'attuale ordinamento), sia il termine di conclusione delle rispettive procedure (da concordarsi, come già ricordato, tra gli Enti).

6. Rapporto tra la disciplina della conferenza di servizi di cui all'art. 59 e quella di cui all'art. 18 della L.R. n. 9/1999 e S.M..

Con riferimento alla sesta questione sollevata, relativa al rapporto sussistente tra la disciplina della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 59 della ridetta l.r. n. 36/1997, come modificata dalla l.r. n. 19/2002, e quella stabilita nell'articolo 18 della l.r. n. 9/1999 e s.m. relativamente agli impianti produttivi, si evidenzia la natura speciale peculiare di tale ultima normativa, con conseguente applicabilità, in via esclusiva, degli specifici adempimenti procedurali ivi previsti (quali l'obbligo di acquisizione dell'assenso del Consiglio Comunale prima della Conferenza deliberante e le modalità di pubblicità-partecipazione in forma ridotta).

Relativamente, invece, alla possibilità di applicazione nelle Conferenze di Servizi di cui al suddetto articolo 18 della l.r. n. 9/1999 e s.m., delle disposizioni contenute negli articoli 14 ter e 14 quater della L. n. 241/1990 e s.m. e i., si esprime l'avviso che, per effetto della sopra illustrata disciplina in proposito introdotta dal legislatore regionale nell'articolo 59, commi 1, 3 e 5, non sia logico e coerente rispondere in senso positivo. Invero, ove si ritenesse che laddove il dissenso di uno degli Enti territoriali titolari delle relative potestà potesse essere superato in tali Conferenze di Servizi attraverso i già citati meccanismi previsti dal legislatore statale, si instaurerebbe un'ingiustificata situazione di disparità di trattamento, concretante altresì una lesione delle competenze in materia urbanistica costituzionalmente garantite.

7. Ammissibilità del ricorso "in sanatoria" al procedimento di conferenza di servizi di cui all'art. 18 della L.R. n. 9/1999 e S.M.: presupposti, condizioni e conseguenze di natura sanzionatoria.

La settima problematica prospettata riguarda l'ammissibilità del ricorso "in sanatoria" al procedimento di Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della citata l.r. n. 9/1999 e s.m., (di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive) nei casi di opere già eseguite difformemente dal titolo abilitativo originario, al fine di

ottenere la loro conformità urbanistico-edilizia mediante variazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata ed il correlativo rilascio del titolo abilitativo.

In via preliminare si segnala che nella fattispecie in argomento occorre distinguere due profili della complessa relativa problematica: a) quello riguardante i presupposti e le condizioni per considerare ammissibile l'attivazione in sanatoria della procedura sopramenzionata (come pure di un qualunque altro procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico comunale o di una variante ad esso, esperito con procedura sia ordinaria sia concertativa, volto a legittimare ex post, sotto il profilo urbanistico, opere abusive già esistenti); b) quello relativo alle conseguenze di natura sanzionatoria derivanti dall'esito positivo della ridetta procedura.

Sotto il primo profilo si ritiene che il ricorso alla sopracitata procedura di Sportello Unico in sanatoria sia subordinato alla preventiva e motivata manifestazione della volontà del Comune indicente la Conferenza (a norma del citato art.18, comma 3, della l.r.9/1999), dietro apposita istanza del soggetto interessato, di regolarizzare la situazione abusiva in atto, a fronte dell'accertata sussistenza di "un concreto e specifico interesse pubblico, di natura e qualità prevalente rispetto agli interessi che hanno trovato considerazione e riconoscimento negli atti di pianificazione territoriale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3-2-1997 n. 132).

L'attivazione della ridetta procedura urbanistica costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicazione da parte dell'autorità comunale dell'istituto della cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale", sostenuta da una parte della giurisprudenza amministrativa e penale secondo cui è ammessa, anche dopo la L. n. 47/1985, la sanatoria amministrativa di opere conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento in cui l'Autorità comunale si pronuncia sulla domanda di titolo edilizio presentata, in attuazione dei principi generali di ragionevolezza ed economia dell'azione amministrativa. (cfr. Consiglio Stato, Sez. V n. 238 del 13.2.1995, TAR Lombardia - Brescia n. 1176 del 18.9.2002, TAR Umbria n. 505 del 22.5.2002 e n. 800 del 16.10.2000 e Casazione Penale Sez. III, n. 1492 del 9.2.1998).

In proposito si segnala che la sanatoria giurisprudenziale, originatasi ancor prima della L.

n. 765/1967 e affermatasi anche dopo la L. n. 10/1977, è stata - prima della sopracitata pronuncia della V Sezione del Consiglio di Stato n. 238/1995 - considerata unanimemente superata a seguito dell'entrata in vigore della disciplina dell'accertamento di conformità di cui al ridetto art. 13 della L.n. 47/1985 che ha sancito la sanabilità soltanto degli "abusi cosiddetti formali" (e cioè delle opere realizzate in conformità sia agli strumenti urbanistici operanti al tempo di loro realizzazione, sia a quelli adottati ed approvati al momento di presentazione della domanda di sanatoria) allo scopo, tra l'altro, di evitare e, comunque, di disincentivare il fenomeno dell'approvazione di varianti "ad hoc" agli strumenti urbanistici volte a consentire la sanabilità di opere originariamente difformi alla disciplina operante all'epoca della loro realizzazione.

Peraltro, a seguito della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, n. 238/1995, si è fatto strada, invece, l'orientamento della sopravvivenza dell'istituto della sanatoria giurisprudenziale; a tale orientamento si contrappone un'altra parte della giurisprudenza amministrativa che continua, al contrario, a ritenere non più invocabile tale forma di sanatoria in quanto non prevista da alcuna norma dell'ordinamento ed anzi superata dall'unica sanatoria a regime oggi prevista dal ridetto art. 13 della L. 47/1985 (cfr. da ultimo TAR Veneto Sez. II n. 1498 del 20/2/2003, TAR Toscana, Firenze, Sez. III, n. 1245 del 14.6.2002, idem n. 724 del 15.4.2002 e TAR Piemonte, Torino n. 1214 del 12.6.2002).

Alla luce della suddetta situazione di divario interpretativo circa l'ammissibilità della sanatoria giurisprudenziale nell'attuale ordinamento e ribadito che nella fattispecie prospettata (opere già eseguite in difformità parziale o totale dal titolo edilizio) risulta inapplicabile la sanatoria a regime disciplinata dall'articolo 13 della L. n. 47/1985 (avente effetti di estinzione dell'illecito penale oltretutto amministrativo), per evidente carenza del requisito di doppia conformità ivi stabilito, si è dell'avviso che la facoltà di attivazione di procedure volte a legittimare, sotto il profilo urbanistico, interventi già eseguiti senza titolo edilizio o in difformità da esso (abusi sostanziali) sia da considerarsi subordinata alla dichiarata sussistenza, da parte del Comune interessato, di un concreto e specifico interesse pubblico alla regolarizzazione dell'attuale assetto territoriale nei termini sopra richiamati ed alla correlativa adesione sul punto dell'Amministrazione (Regio-

ne o Provincia) a seconda dei casi competente all'approvazione della variazione urbanistica necessaria per la legittimazione delle opere.

Venendo al secondo profilo della questione, inerente le conseguenze di natura sanzionatoria derivanti dalla positiva conclusione della procedura urbanistica di legittimazione ex post di opere originariamente abusive, si segnala che in proposito la sopracitata giurisprudenza amministrativa e penale favorevole all'applicazione della sanatoria giurisprudenziale, si limita a riconoscere che, in presenza di opere conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento di presentazione della domanda di rilascio del titolo edilizio volta alla loro conservazione e regolarizzazione, non è logicamente irrogabile la sanzione demolitoria, sussistendo, invece, l'obbligo del Comune di rilasciare detto titolo in sanatoria in quanto conforme alla normativa edilizia vigente al momento del rilascio.

Peraltro a fronte del ridetto riconoscimento della non demolibilità delle opere attualmente conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e considerato che gli effetti della positiva conclusione della procedura urbanistica volta alla legittimazione ex post di opere abusive si concretizzano, ovviamente, soltanto dopo il rilascio del pertinente titolo edilizio in sanatoria e, quindi, esclusivamente ex nunc, si ritiene che l'Autorità comunale non possa non dar corso all'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della L. 47/1985 con riferimento all'abuso a suo tempo posto in essere e che solo da ultimo ha conseguito la conformità urbanistico-edilizia (cfr in tal senso TAR Veneto n. 2200 del 23.12.1996).

In conclusione si ritiene che:

- a) un Comune per attivare la sopramenzionata procedura urbanistica in sanatoria debba preventivamente manifestare la volontà di regolarizzare opere eseguite in contrasto con la vigente disciplina urbanistico-edilizia, a tal fine indicando il concreto e specifico interesse pubblico a supporto di detta procedura;
- b) ove la stessa procedura si concluda con l'assenso degli Enti competenti ad apportare le modifiche delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali necessarie per legittimare le opere in questione, la conseguente sanatoria edilizia comunale non possa comportare effetti di natura sanzionatoria meno onerosi

rispetto a quelli stabiliti dal legislatore statale per la sanatoria a regime di cui al suddetto art. 13. Invero per le opere legittimate in applicazione della sanatoria giurisprudenziale, oltretutto restare ferma l'incommerciabilità dei beni e le sanzioni penali (cfr Pretura di Pizzo, Gullia, 18.2.1987), non appare corretto omettere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quella demolitoria ai sensi del Capo I della L. n. 47/1985, pena:

- a) la palese ingiustificata equiparazione delle fattispecie in parola ai casi di opere non ancora iniziate nè eseguite di cui si richieda il rilascio ex novo del titolo edilizio, con conseguente assoggettamento al pagamento dei soli contributi concessori;
- b) la sussistenza di una situazione di evidente iniquità e disparità di trattamento rispetto al regime di oblazione stabilito nel ridetto art. 13 con riferimento agli abusi cosiddetti formali e, quindi, a fattispecie di opere realizzate in conformità a strumenti urbanistici all'epoca di loro realizzazione.

Pertanto, sebbene non si rinvenga nella L. n. 47/1985, come pure nel nuovo T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia destinato ad entrare in vigore il 30.06.2003, una specifica sanzione amministrativa per le opere non demolibili in quanto suscettibili di sanatoria per sopravvenuta conformità, si evidenzia, ad avviso della scrivente Amministrazione, il potere-dovere dell'Autorità Comunale che intenda addivenire a tale forma di sanatoria di comminare, prima o contestualmente al rilascio del pertinente titolo edilizio, apposita sanzione ai sensi del Capo I della citata L. n. 47 rapportata al tipo di opera abusiva realizzata.

In proposito si segnala che, mentre con riferimento agli interventi concretanti fattispecie di ristrutturazioni edilizie abusive o di parziale difformità si rinviene rispettivamente, negli articoli 9, comma 2, e 12, comma 2 della L.n. 47/1985 una apposita sanzione pecuniaria, soltanto nei casi di opere eseguite senza o in totale difformità dalla concessione edilizia (che si presume siano in Liguria assai sporadici) non è rinvenibile nelle disposizioni di cui sopra una sanzione pertinente e si potrà, quindi, fare ricorso al trattamento previsto, alternativamente:

- a) nell'art. 11 con riferimento alla sanzione pecuniaria commisurata per le opere eseguite sulla base di una concessione edilizia oggetto di annullamento e non ritenute sanabili, né demolibili, dal Comune, sanzione pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite da valutarsi da parte dell'UTE;
- b) nell'art. 13, comma 3, con riferimento all'oblazione dovuta per la sanatoria a regime, con la specificazione che, peraltro, tale trattamento appare sperequato in difetto rispetto alla specificità della situazione di che trattasi (sanatoria di abusi sostanziali rispetto all'epoca di loro realizzazione, divenuti formali solo da ultimo).

A fronte di detta situazione di assenza nell'ordinamento statale di una specifica sanzione amministrativa per i casi sopraindicati, si evidenzia che a fronte della prossima entrata in vigore del T.U. in materia edilizia in precedenza menzionato è ipotizzabile, in occasione dell'emanazione della legge regionale di raccordo delle disposizioni regionali vigenti con la ridetta normativa statale sopravvenuta, l'individuazione di una idonea sanzione amministrativa.

8. Competenza regionale all'approvazione di SUA in variante contestuale ad uno strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale.

L'ultima questione posta è volta a chiarire la competenza regionale, od invece provinciale, all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) che si ponga in variante contestuale ad uno strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale (come tale assoggettato alle limitazioni di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. n. 30/1992 e s.m.), nel caso in cui tale variante esorbi la categoria di quelle di esclusivo interesse locale.

In via preliminare si ricorda che con la l.r. n. 19/2002 si è inteso riequilibrare il riparto di competenze tra Regione e Province nel periodo transitorio (e, cioè, per i Comuni ancora dotati di strumento urbanistico generale approvato ai sensi della L. n. 1150/1942 e s.m. e i.), già regolato nell'articolo 85 della LUR, in modo da configurare un sistema di governo del territorio più coerente con le funzioni nel frattempo residue in capo all'Amministrazione Regionale, anche a seguito di quanto stabilito dalla l.r. 18.12.2000 n.

44 (recante "modifiche alla l.r. 4.9.1997 n. 36 connesse alla specificazione ed all'attuazione dei piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 22.08.1984 n. 39 e successive modificazioni") ove si sono individuati i casi e gli ambiti in cui gli SUA e i PUO restano soggetti ad approvazione regionale.

In tal senso, rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 85 della LUR, sono oggi individuate:

- 1) nel comma 1 le competenze trasferite alle Province, di cui si è previsto un incremento per quanto concerne le funzioni di approvazione relative alle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali (invero, a fronte di una competenza provinciale originariamente circoscritta all'approvazione delle cd "varianti di esclusivo interesse locale", si è allargata tale funzione a tutte le possibili varianti parziali, con esclusione soltanto di quelle espressamente riservate ad approvazione regionale dal successivo comma 3 del medesimo articolo 85);
- 2) nel comma 3 le competenze residue alla Regione alla luce sia della constatazione dell'avvenuto superamento di talune fattispecie in origine previste nell'art. 85, comma 1, lettera a) (in particolare di quelle stabilite nel relativo punto 2)), sia dall'esigenza di delineare in forma più semplice il quadro delle relative attribuzioni.

Dal nuovo quadro normativo ne deriva pertanto la permanenza alla competenza della Regione dell'approvazione:

1. delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente soltanto nei casi in cui dette varianti:

- a) siano espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore (quali ad esempio la l.r. n. 57/1995 in materia di programmi di edilizia residenziale pubblica, la l.r. n. 19/1999 sul commercio e l'art. 18 bis della l.r. n. 11/1982 e s.m. nonché l'art. 15 della l.r. n. 7/1993 sul Programma turistico inerente la capacità ricettiva comunale);
- b) siano adottate da Comuni aventi il PRG soggetto a revisione decennale, fermo restando il

mantenimento in capo alle Province della competenza approvativa delle varianti di esclusivo interesse locale;

- c) comportino anche varianti ai Piani Territoriali di Coordinamento di cui alla l.r. n. 39/1984 e s.m. (quali quelle al PTCP, PTC della Costa o al PTC-ACL);
- d) siano già state trasmesse alla Regione prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 19/2002 (23.5.2002);
- e) di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, contenente norme relative alla formazione della disciplina paesistica;

2. degli strumenti urbanistici attuativi che siano individuati di interesse regionale dai vigenti Piani Territoriali di Coordinamento (ad esempio dal PTCP gli ambiti classificati "TRZ" e "NI-CE", dal PTC Costa) porti turistici sulla base dell'art. 6, comma 2, delle relative N. di A. e dal PTC ACL come aggiornato con l'approvazione del PUC dal Comune di Genova, le aree assoggettate a PUO di approvazione regionale), e delle varianti agli strumenti urbanistici generali agli stessi sottese.

In base a quanto sopra puntualizzato, si ritiene che nella fattispecie come sopra prospettata sia configurabile l'assorbente competenza approvativa della Regione con riferimento, non solo alla variante contestuale ad uno strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale, ma anche al relativo SUA: e ciò per le più volte ricordate evidenti ragioni di semplificazione, razionalizzazione e di complessiva economia amministrativa ispiratrici della ridetta l.r. n. 19/2002 che inducono ad evitare il frazionamento in distinti provvedimenti, facenti capo a diverse Amministrazioni, delle valutazioni relative a siffatta iniziativa progettuale.

Con l'occasione si dà atto che, nel contesto del nuovo DDL di modifica della LUR in corso di affinamento ed oggetto di recente confronto con le Amministrazioni Provinciali, ci si è dati carico di inserire un'apposita specificazione nel senso sopra indicato.

Nell'assicurare la disponibilità delle competenti Strutture regionali a fornire ogni forma di

collaborazione ritenuta utile per la corretta applicazione delle disposizioni regionali a riferimento, si inviano i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Franco Lorenzani

Note:

¹ Gli effetti di natura urbanistico-territoriale conseguibili mediante la Conferenza di Servizi di cui agli articoli 59 e 84, c. 2, possono essere l'approvazione di:

a) progetti di opere e di interventi che comportino aggiornamento del piano urbanistico comunale (PUC) di cui all'articolo 43 o varianti al PUC di cui all'articolo 44 o modifiche al PUC non ancora approvato, ovvero varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) (art. 59, commi 1 e 1 ter);

b) approvazione di PUO prescritti da PUC, anche comportanti l'aggiornamento e le varianti al PUC di cui alla lettera a) ovvero varianti al PTCP (art. 59, commi 1 bis e 1 ter).

Nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 84, comma 2, e 85, comma 3, lett. b) n. 3 possono essere conseguiti i seguenti effetti urbanistico-territoriali:

a) approvazione di progetti di opere o interventi in variante agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente (PdF, PRG) e anche in variante al vigente PTCP;

b) approvazione di SUA anche in variante contestuale o connessa ai vigenti strumenti urbanistici generali ex l.r. n. 24/1987 e s.m. e i. ovvero comportanti modifiche agli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione e anche varianti al vigente PTCP.

² A seconda dell'oggetto della Conferenza l'organo competente ad esprimere l'assenso può essere:

a) il Consiglio Comunale in caso di progetto equivalente a PUO o a SUA o comportante variante agli strumenti di livello comunale (PUC o PUO, strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente o SUA) o proposte di varianti al vigente PTCP;

b) la Giunta o il Consiglio Regionale in caso di progetto comportante varianti al vigente PTCP d'iniziativa regionale.

Ove gli ordinamenti degli Enti Locali (Statuto o regolamento) prevedano l'assoggettamento al parere di organi tecnico-consultivi (come ad esempio la Commissione Edilizia per i Comuni o il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale per la Provincia) il suddetto assenso dell'organo competente dovrà essere preceduto dall'acquisizione di tale parere.

³ In merito all'esclusione in dette fattispecie dell'applicazione della procedura di cui al comma 2 del ridetto art. 59, si fa rinvio alle indicazioni fornite con la circolare regionale prot. n.

33644 del 3.3.2003 pubblicata sul BURL n. 13 del 26.3.2003.

DIPARTIMENTO SANITÀ
Settore Programmazione Socio Sanitaria e livelli di assistenza

Graduatoria regionale provvisoria per il conferimento di incarichi di medicina specialistica pediatrica di libera scelta, per il periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004.

(segue allegato)

**Graduatoria regionale provvisoria per il conferimento di incarichi di medicina specialistica pediatrica di libera scelta
valevole per il periodo 1° Luglio 2003 – 30 giugno 2004 ai sensi del D.P.R. n° 272/2000**

Lista in ordine alfabetico

Posizione	Cognome	Nome	Comune di Residenza Indirizzo		Punteggio Totale
1°	ACCOGLI	ANGELO	GENOVA CORSO SOLFERINO CAP 16122	GE 11 Tel. 010/813082	52,30
121°	ALLEGRI	ANNA ELSA MARIA	GENOVA VIA A. PASSAGGI CAP 16131	GE 3 Tel. 010/3731098	4,10
18°	AMORETTI	CARLO	IMPERIA VIA G.M. SERRATI CAP 18100	IM 16 Tel. 0183/290367	27,25
88°	AMORIELLO	MARIA MADDALENA	GENOVA VIA QUARTO CAP 16148	GE 29A Tel. 010/386731	7,60
6°	AUTUORI	ELENA	CHIAVARI CORSO MONTEVIDEO CAP 16043	GE 2 Tel. 0185/303018	37,00
41°	BADO	MASSIMO	GENOVA VIA S. MARTINO CAP 16131	GE 59 Tel. 010/358218	17,00
118°	BAGNASCO	FABIO	ARENZANO VIA ROMANA DI LEVANTE CAP 16011	GE 25 Tel. 010/9134599	4,40
58°	BALDINI	PAOLA	VEZZANO LIGURE VIA A. MORO - PRATI CAP 19020	SP 25 Tel. 0187/981605	11,90
59°	BELLAGAMBA	ORNELLA	SESTRI LEVANTE VIA PER S. VITTORIA CAP 16039	GE 172/A Tel. 339/8710335	11,80

123 ° BELLODI	SIMONA CAMILLA	GENOVA VIA PIO VII CAP 16148	GE 21 Tel.	16 010/3742672	4,10
80 ° BINI	PAOLA MARIA	ANCONA VIA TRIESTE CAP 60124	AN 18 Tel.	3 347/4138935	8,30
26 ° BOIDO	SILVIA	CERIALE VIA PRIMO MAGGIO CAP 17023	SV 59 Tel.	1 0182/991464	22,30
77 ° BOSCARINI	ANDREA	ARENZANO VIALE MARCONI CAP 16011	GE 72 Tel.	347/3806515	8,90
21 ° BOTTINI	WANDA	GENOVA SALITA S. GEROLAMO CAP 16124	GE 15 Tel.	11 010/251205	24,80
79 ° BUSATO	LAURA	MILANO VIA PAGLIANO CAP 20149	MI 1 Tel.	02/469966	8,60
74 ° BUZZANCA	CARMELINA	RAPALLO VIA M. PUCHOZ CAP 16035	GE 23 A Tel.	3 0185/263808	9,10
50 ° CARPI	ANTONELLA	S. MARGHERITA LIGUR VIA L. COSTA CAP 16038	GE 9 Tel.	10 0185/281888	13,80
4 ° CASAMASSIMA	MARIA SILVIA	MASONE VIA LIBERTA' CAP 16010	GE 30 Tel.	2 347/4284117	43,60
106 ° CASCIARO	ROSARIA	GENOVA VIA G. TORTI CAP 16143	GE 43 Tel.	23 SC. 010/506149	5,40
42 ° CAVIGLIA	MARIA RITA	ARENZANO VIA DEL LUCERTOLONE CAP 16011	GE 7 Tel.	7 010/9110702	16,60

104 ° CERRUTI	MASSIMO	OVADA VIA TORINO CAP 15076	AL 77 Tel.	335/5226652	5,65
29 ° COLOMBO	MARIO	BUSTO ARSIZIO VIA FERRINI CAP 21052	VA 1 Tel.	331/340364	20,90
76 ° COREA	DONATELLA	RAPALLO VIA DEI MURETTI CAP 16035	GE 35 Tel.	11 0185/53632	8,90
44 ° CORONA	MARIA FRANCA	S. STEFANO MAGRA VIA CISA SUD CAP 19037	SP 563 Tel.	15 347/2570749	16,00
103 ° CORRADINI	PATRIZIA	S. STEFANO MAGRA VIA CISA VECCHIA CAP 19037	SP 156 Tel.	0187/631686	5,80
105 ° COSTABEL	SIMONA	ALBA CORSO LANGHE CAP 12051	CN 13 Tel.	0173/362336	5,40
86 ° CRESCENZI	FRANCESCA	GENOVA VIA F. APRILE CAP 16129	GE 31 Tel.	18 B 010/582490	7,90
117 ° CRESTA	LORENZO	GENOVA VIA MOLASSANA CAP 16138	GE 39 Tel.	20 010/8368395	4,50
5 ° DANESI	ROBERTO	VARAZZE VIA DON PASERI CAP 17019	SV 1 Tel.	1 360/586739	37,70
65 ° DASSORI	ALESSANDRA	GENOVA VIA MONTALLEGRO CAP 16145	GE 17 Tel.	6 010/364722	10,90
62 ° DE ALESSANDRI	ALESSANDRA	GENOVA VIA PISA CAP 16146	GE 23 Tel.	11 347/2203601	11,20

46 ° DE DONNO	VALERIA	LANZO TORINESE VIA V. VENETO CAP 10074	TO 4A Tel.	0123/320512	15,60
49 ° DI BELLA	ELEONORA	ISOLA CAPO RIZZUTO VIA MODENA CAP 88841	KR 13 Tel.	0962/791612	13,80
87 ° DI FEBBRARO	LAURA	RONCO SCRIVIA VIA POSTUMIA CAP 16019	GE 9 Tel.	1 010/9651058	7,70
55 ° DIANA	MARIA CRISTINA	GENOVA CORSO GALLIERA CAP 16142	GE 6 A Tel.	7 010/505349	12,70
39 ° ELMOTY	ASHRAF	SONDRIO VIA COLONELLO ALESSI CAP 23100	SO 15 Tel.	338/8263972	17,50
15 ° ERCOLI	ANNAMARIA	VARAZZE CORSO DANTE CAP 17014	SV 36 Tel.	3 019/95705	30,90
24 ° FATTORINI	LIVIO	COURMAYEUR VIA DEI BAGNI CAP 11013	AO 1 A Tel.	0165/844622	23,60
81 ° FLORI	CINZIA	SASSUOLO VIA MILANO CAP 41049	MO 17 Tel.	338/9320608	8,30
112 ° FRAIOLI	FABRIZIO	IMPERIA PIAZZA MARCONI CAP 18100	IM 2 Tel.	0183/660210	4,90
32 ° FRANCHI	GIULIA	SANREMO VIA DELLE GINESTRE CAP 18038	IM 58 Tel.	0184/570852	20,00
27 ° FRANCHINI	ROSSELLA	GENOVA VIA O. PANE CAP 16136	GE 5 Tel.	6 A 010/2721154	22,20
FRANZONE	GIORGIO	GENOVA VIA VAL D'ASTICO CAP 16164	GE 106 Tel.	6 010/715094	17,20

66° GALLINA	PAOLA SILVIA	MANTA VIA GARIBALDI CAP 12030	106 Tel.	CN	10,80
99° GAZZOLO	ANDREA	CHIAVARI VIALE DEVOTO CAP 16043	1 Tel.	GE	6,50
20° GIANFRANCESCO	PIERO EMILIO	VERGIATE VIA DELLA CROCE CAP 21029	8 Tel.	VA	25,90
48° GIANIORIO	PIERO	GENOVA VIA CAIROLI CAP 16124	13 Tel.	GE	14,70
11° GRASSI	MARIA DANILA	CARCARE VIA G. GARIBALDI CAP 17043	3 Tel.	SV	33,50
119° GRASSO	LAURA	GENOVA VIA G. BOINE CAP 16134	12 Tel.	GE	4,30
38° GRASSO	MARIA CARMELA	GENOVA VIA SCARPANTO CAP 16157	12 Tel.	GE	17,90
116° GRISOLIA	MARIA FRANCESCA	RECCO SALITA PRIARO CAP 16036	1 Tel.	GE	4,70
78° HUSSEIN	HASSAN MOHAMED	GENOVA VIA GIUSTINIANI CAP 16100	3 Tel.	GE	8,70
52° LATERZA	CLAUDIA	BARI VIA FOLGORE CAP 70125	30 Tel.	BA	13,40
93° LAZZARINO	CRISTINA	CAIRO MONTENOTTE VIA B. DAGNA CAP 17014	4 Tel.	SV	7,10
13° LAZZINI	FRANCA	LA SPEZIA VIA OSLAVIA CAP 19121	1-A Tel.	SP	32,30
68° LEVATO	GIOVANNA LAURA	GENOVA VIA CASTAGNEVIZZA CAP 16155	7 Tel.	GE	10,30

84 ° LEVERATTO	LUCIANA	GENOVA VIA SAN MARTINO CAP 16131	GE 59 Tel.	5 010/358218	8,20
57 ° LIPENDA	JEAN PIERRE	HONE VIA M. COLLIARD CAP 11020	AO 21 Tel.	338/3808310	12,40
51 ° LOMBARDO	MARINA	S. PELLEGRINO TERME VIA PREGALLENO CAP 24016	BG 46 Tel.	339/5979409	13,50
63 ° LUCENTI	PATRIZIA	TOVO S. GIACOMO VIA NARI CRESCIA CAP 17020	SV 29 Tel.	019/825842	11,20
9 ° MACCIO'	STEFANO	SAVONA VIA PIA CAP 17100	SV 10 Tel.	1 019/806869	34,50
70 ° MALFATTI	CAROLINA	GENOVA VIA BOLOGNA CAP 16127	GE 34 Tel.	7 010/2426321	10,30
89 ° MANFREDINI	LUCA	CHIAVARI VIALE DEVOTO CAP 16043	GE 74 Tel.	15 339/1515219	7,50
97 ° MARFE'	TIZIANA	GENOVA VIA F. POZZO CAP 16145	GE 15 Tel.	1 010/312671	6,50
30 ° MASINO	ANNA MARIA	LA SPEZIA VIA DEL CARMINE CAP 19121	SP 7 Tel.	0187/24571	20,90
69 ° MERLUZZI	ANGELA	PERUGIA VIA RUGGERO GRIECO CAP 06087	PG 4 Tel.	347/3758376	10,30
36 ° MOISELLO	ALESSANDRA	CERANESI VIA B. PARODI CAP 16014	GE 139 Tel.	9 010/781441	18,80
107 ° MORGORA	ALESSANDRA	GENOVA VIA MARTIRI LIBERTA' CAP 16156	GE 40 Tel.	12 010/6980372	5,30
47 ° MOLINARI	DANIELA	S.MARGHERITA LIGURE PIAZZA MAZZINI CAP 16038	GE 42 Tel.	7 0185/280933	14,90

16° MONTERA	MARIA CARMELA	GENOVA CORSO TORINO CAP 16129	GE 32 Tel.	10 010/561106	29,30
53° MORCHIO	ANGELO ALBERTO	GENOVA VIA V. ERA CAP 16147	GE 6 Tel.	010/3992843	13,15
3° MORETTI	ERMANNINO	CAMOGLI VIA ROMANA CAP 16032	GE 48 Tel.	2 368/3552421	49,40
61° MORREALE	GIUSEPPE	GENOVA CORSO EUROPA CAP 16132	GE 305 Tel.	14 010/3773346	11,50
75° NIGRO	MIRELLA	VENTIMIGLIA VIA CABAGNI BACCINI CAP 18038	IM 11 Tel.	13 338/5725221	9,00
56° ORPHANOUDAKIS	ZACHAROULA	MONDOVI' CORSO ITALIA CAP 12084	CN 21 Tel.	347/3809802	12,60
67° PAPALE	VALERIA	CREMA VIA MATIEDE DI CANOSSA CAP 26013	CR 15 A Tel.	0187/991064	10,40
92° PARODI	LORENZA	VILLANOVA MONDOVI' VIA DIVISIONE CUNEENSE CAP 12089	CN 10 Tel.	349/0516456	7,30
114° PEDEMONTE	MARINA	GENOVA VIA STRASSERRA CAP 16143	GE 6 Tel.	18 010/319001	4,90
35° PENDOLA	FLORISE MARIA	RAPALLO SALITA S. AGOSTINO CAP 16035	GE 5 Tel.	8 0185/60626	19,50
45° PERI	VITTORIO	BRENTA VIA MARCONI CAP 21030	VA 8 A Tel.	332/603955	16,00
25° PIAGGIO	CINZIA	RAPALLO VIA M. PUCHOZ CAP 16035	GE 9 Tel.	0185/263504	22,60
28° PIANA	DANIELA	DIANO MARINA VIALE MATTEOTTI CAP 18013	IM 7 Tel.	0183/496809	21,40

110 °	PIASENTI	CLAUDIA	SANREMO VIA DE AMICIS CAP 18038	IM 26 Tel.	0184/503775	5,10
34 °	PINELLI	FEDERICA	ALBISOLA MARINA VIA CILEA CAP 17012	SV 17 Tel.	7 019/489109	19,60
73 °	POGGI	MARIA CRISTINA	BORGIO VEREZZI VIA XXV APRILE CAP 17022	SV 80 Tel.	5 019/612644	9,30
72 °	PRIMON	KARIM	IMPERIA REG. BUSSI CAP 18100	IM 13 Tel.	0183/651654	9,90
113 °	PULVIRENTI	STEFANO	PISA VIA ADIGE CAP 56122	PI 35 Tel.	050/550168	4,90
95 °	PUZZO	ANNA	GENOVA VIA C. A. VECCHI CAP 16148	GE 8 Tel.	4 010/3777057	6,90
33 °	RASPINO	MAURIZIO	BOGLIASCO VIA PARASO CAP 16031	GE 10 Tel.	6 010/3471128	19,70
120 °	REBELLA	MARIA CHIARA	CARCARE VIA CASTELLANI CAP 17043	SV 31 Tel.	019/510913	4,30
37 °	REPETTO	ELENA MARIA	GENOVA VIA P. SALVAGO CAP 16136	GE 4 Tel.	10 010/2722974	18,80
14 °	ROCCA	PIER ANTONIO	S. STEFANO D'AVETO LOCALITA' PIEVETTA CAP 16049	GE 30 Tel.	335/6568964	31,60
23 °	ROLE	ORietta	GENOVA VIALE DES GENEYS CAP 16148	GE 52 Tel.	8 010/389447	23,80
10 °	ROMANO	LUCA	GENOVA VIALE MOJON CAP 16122	GE 1A Tel.	B 340/2724114	33,50
64 °	RONCAGLIOLO	MASSIMO	GENOVA VIA VESUVIO CAP 16134	GE 7 Tel.	4 338/8269513	11,15

111 ° ROSTAGNO	ENRICO	GARESSIO VIA ALERAMO CAP 12075	CN 62 Tel.	0174/803606	5,00
17 ° RUOCCO	ANNA FRANCA	SANT'OLCESE VIA POIRE' CAP 16010	GE 27 Tel.	2 348/4557505	27,50
19 ° SACCHI	NADIA	LA SPEZIA VIA DEI MILLE CAP 19121	SP 45 Tel.	0187/733234	26,80
12 ° SANTINI	PIERINA	GENOVA VIA MEDICI DEL VASCHELLO CAP 16146	GE 7 Tel.	20 010/317977	33,40
109 ° SARNO	GENNARO	GENOVA VIA L. B. DURANTE CAP 16157	GE 7 Tel.	3 339/5044436	5,20
22 ° SIRI	FRANCA	CREMOLINO VIA AMORINA CAP 15010	AL 25 Tel.	0143/879609	24,30
102 ° SOLIMANO	TIZIANA	ALASSIO VIA BAVERA CAP 17021	SV 1 Tel.	3 0182/646246	6,00
91 ° STRINGA	MADDALENA	GENOVA VIA A. DE GASPERI CAP 16166	GE 202 Tel.	8 348/3000482	7,40
90 ° TARATETA	FRANCESCO	GENOVA VIA S. MARTINO CAP 16131	GE 65 Tel.	17 010/321331	7,50
83 ° TEGALDO	LAURA	ARENZANO VIALE MARCONI CAP 16011	GE 72 Tel.	010/9134085	8,30
71 ° TELINI	MIRCO	BORGIO VEREZZI VIA XXV APRILE CAP 17022	SV 80 Tel.	5 019/612644	10,00
82 ° TEREZANI	LAURA	CHIAVARI VIALE DEVOTO CAP 16043	GE 74 Tel.	15 0185/362935	8,30
122 ° TESTA	MARINA	MERATE VIA A. VESPUCCI CAP 23807	LC 32 Tel.	039/9920993	4,10

115° TEVRUZ	ZEYNEP ESRA	RAPALLO VIA PUCHOZ CAP 16035	GE 23A Tel.	3 333/1109532	4,80
94° TOMARCHIO	MASSIMO	GENOVA VIA P.G. SEMERIA CAP 16131	GE 27 Tel.	6 010/357955	7,00
7° TOSCA	PAOLA	LA SPEZIA VIALE ITALIA CAP 19124	SP 171 Tel.	16 0187/731054	35,60
100° TRAGGIAI	CRISTINA	GENOVA VIA SIBILLA MERTENS CAP 16131	GE 10 Tel.	6 338/9080721	6,40
8° TRUCCHI	ROSELLA	BORDIGHERA VIA BOLOGNA CAP 18012	IM 21 Tel.	0184/288097	35,30
96° TUTTOLOMONDO	GIUSEPPE	AGRIGENTO VIA MATTEO CIMARRA CAP 92100	AG 18 Tel.	0922/603087	6,70
54° VACCARONE	LUIGINA	BOLANO VIA INDIPENDENZA CAP 19020	SP 57 Tel.	0187/940068	12,80
85° VANDONE	MARTA	GENOVA VIA GUERRAZZI CAP 16146	GE 18 Tel.	18A 010/366266	7,90
101° VENTURA	FRANCESCA	GENOVA VIA BORGORATTI CAP 16132	GE 55 Tel.	8 339/7329628	6,40
43° VIGNALI	CHIARA	CHIAVARI CORSO GIANELLI CAP 16043	GE 7 Tel.	3 B 0185/360436	16,40
98° VILLA	GIOVANNA	GENOVA CORSO A. PODESTA CAP 16128	GE 10 B Tel.	15 010/564242	6,50
60° VINCI	ALBERTO	GENOVA CORSO GASTALDI CAP 16131	GE 15 A Tel.	8 338/7010460	11,60
108° ZANASI	PAOLO	LA SPEZIA VIA ROMA CAP 19120	SP 80 Tel.	0187/734612	5,20

2° ZANELLI	CARLO	MANTOVA VIA PORTICHETTO CAP 46100	MT 9 Tel.	338/5066099	51,90
31° ZIGNEGO	GABRIELE	GENOVA VIA RITALE CAP 16165	GE 2 Tel.	UNI 010/802516	20,55

Elenco Medici Esclusi da Graduatoria Pediatri 2003

<i>Motivi Esclusione:</i>	
Codice	Descrizione
a	domanda presentata oltre i termini
b	mancata presentazione certificato o autocertificazione dell'iscrizi
c	certificato o autocertificazione di iscrizione all' albo rifiutato prf
e	mancato possesso del titolo di cui all'art.2 c.2 lett.B DPR 270/00
f	mancato possesso del titolo di cui all'art.2 c.2 lett.B DPR 272/00

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Residenza	Indirizzo Recapito	Comune	CAP	Provincia	Motivo Esclusione
---------	------	----------------	-----------	--------------------	--------	-----	-----------	-------------------

Al sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta", i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale istanza in carta libera di riesame della propria posizione in graduatoria entro 30 giorni dalla pubblicazione.

**Graduatoria regionale provvisoria per il conferimento di incarichi di medicina specialistica pediatrica di libera scelta
valevole per il periodo 1° Luglio 2003 - 30 giugno 2004 ai sensi del D.P.R. n° 272/2000**

Lista in ordine di punteggio

Posizione	Cognome	Nome	Comune di Residenza Indirizzo		Punteggio Totale
1°	ACCOGLI	ANGELO	GENOVA CORSO SOLFERINO CAP 16122	GE 11 3 Tel. 010/813082	52,30
2°	ZANELLI	CARLO	MANTOVA VIA PORTICHIETTO CAP 46100	MT 9 Tel. 338/5066099	51,90
3°	MORETTI	ERMANNO	CAMOGLI VIA ROMANA CAP 16032	GE 48 2 Tel. 368/3552421	49,40
4°	CASAMASSIMA	MARIA SILVIA	MASONE VIA LIBERTA' CAP 16010	GE 30 2 Tel. 347/4284117	43,60
5°	DANESI	ROBERTO	VARAZZE VIA DON PASERI CAP 17019	SV 1 1 Tel. 360/586739	37,70
6°	AUTUORI	ELENA	CHIAVARI CORSO MONTEVIDEO CAP 16043	GE 2 4 Tel. 0185/303018	37,00
7°	TOSCA	PAOLA	LA SPEZIA VIALE ITALIA CAP 19124	SP 171 16 Tel. 0187/731054	35,60
8°	TRUCCHI	ROSELLA	BORDIGHERA VIA BOLOGNA CAP 18012	IM 21 Tel. 0184/288097	35,30
9°	MACCIO'	STEFANO	SAVONA VIA PIA CAP 17100	SV 10 1 Tel. 019/806869	34,50

10°	ROMANO	LUCA	GENOVA VIALE MOJON CAP 16122	GE 1A B Tel. 340/2724114	33,50
11°	GRASSI	MARIA DANILA	CARCARE VIA G. GARIBALDI CAP 17043	SV 77 3 Tel. 019/510876	33,50
12°	SANTINI	PIERINA	GENOVA VIA MEDICI DEL VASCHELLO CAP 16146	GE 7 20 Tel. 010/317977	33,40
13°	LAZZINI	FRANCA	LA SPEZIA VIA OSLAVIA CAP 19121	SP 1 A Tel. 0187/731132	32,30
14°	ROCCA	PIER ANTONIO	S. STEFANO D'AVETO LOCALITA' PIEVETTA CAP 16049	GE 30 Tel. 335/6568964	31,60
15°	ERCOLI	ANNAMARIA	VARAZZE CORSO DANTE CAP 17014	SV 36 3 Tel. 019/95705	30,90
16°	MONTERA	MARIA CARMELA	GENOVA CORSO TORINO CAP 16129	GE 32 10 Tel. 010/561106	29,30
17°	RUOCCO	ANNA FRANCA	SANT'OLCESE VIA POIRE' CAP 16010	GE 27 2 Tel. 348/4557505	27,50
18°	AMORETTI	CARLO	IMPERIA VIA G.M. SERRATI CAP 18100	IM 16 Tel. 0183/290367	27,25
19°	SACCHI	NADIA	LA SPEZIA VIA DEI MILLE CAP 19121	SP 45 Tel. 0187/733234	26,80
20°	GIANFRANCESCHI	PIERO EMILIO	VERGIATE VIA DELLA CROCE CAP 21029	VA 8 Tel. 335/5330388	25,90

21 °	BOTTINI	WANDA	GENOVA SALITA S. GEROLAMO CAP 16124	GE 15 Tel. 010/251205	11	24,80
22 °	SIRI	FRANCA	CREMOLINO VIA AMORINA CAP 15010	AL 25 Tel. 0143/879609		24,30
23 °	ROLE	ORIETTA	GENOVA VIALE DES GENEYS CAP 16148	GE 52 Tel. 010/389447	8	23,80
24 °	FATTORINI	LIVIO	COURMAYEUR VIA DEI BAGNI CAP 11013	AO 1 A Tel. 0165/844622		23,60
25 °	PIAGGIO	CINZIA	RAPALLO VIA M. PUCHOZ CAP 16035	GE 9 Tel. 0185/263504		22,60
26 °	BOIDO	SILVIA	CERIALE VIA PRIMO MAGGIO CAP 17023	SV 59 Tel. 0182/991464	1	22,30
27 °	FRANCHINI	ROSSELLA	GENOVA VIA O. PANE CAP 16136-	GE 5 Tel. 010/2721154	6 A	22,20
28 °	PIANA	DANIELA	DIANO MARINA VIALE MATTEOTTI CAP 18013	IM 7 Tel. 0183/496809		21,40
29 °	COLOMBO	MARIO	BUSTO ARSIZIO VIA FERRINI CAP 21052	VA 1 Tel. 331/340364		20,90
30 °	MASINO	ANNA MARIA	LA SPEZIA VIA DEL CARMINE CAP 19121	SP 7 Tel. 0187/24571		20,90
31 °	ZIGNEGO	GABRIELE	GENOVA VIA RITALE CAP 16165	GE 2 Tel. 010/802516	UNI	20,55

32°	FRANCHI	GIULIA	SANREMO VIA DELLE GINESTRE CAP 18038	IM 58 Tel. 0184/570852	20,00
33°	RASPINO	MAURIZIO	BOGLIASCO VIA PARASO CAP 16031	GE 10 Tel. 010/3471128	19,70
34°	PINELLI	FEDERICA	ALBISOLA MARINA VIA CILEA CAP 17012	SV 17 Tel. 019/489109	19,60
35°	PENDOLA	FLORISE MARIA	RAPALLO SALITA S. AGOSTINO CAP 16035	GE 5 Tel. 0185/60626	19,50
36°	MOISELLO	ALESSANDRA	CERANESI VIA B. PARODI CAP 16014	GE 139 Tel. 010/781441	18,80
37°	REPETTO	ELENA MARIA	GENOVA VIA P. SALVAGO CAP 16136	GE 4 Tel. 010/2722974	18,80
38°	GRASSO	MARIA CARMELA	GENOVA VIA SCARPANTO CAP 16157	GE 8 B Tel. 010/665680	17,90
39°	ELMOTY	ASHRAF	SONDRIO VIA COLONELLO ALESSI CAP 23100	SO 15 Tel. 338/8263972	17,50
40°	FRANZONE	GIORGIO	GENOVA VIA VAL D'ASTICO CAP 16164	GE 106 Tel. 010/715094	17,20
41°	BADO	MASSIMO	GENOVA VIA S. MARTINO CAP 16131	GE 59 Tel. 010/358218	17,00
42°	CAVIGLIA	MARIA RITA	ARENZANO VIA DEL LUCERTOLONE CAP 16011	GE 7 Tel. 010/9110702	16,60

43 °	VIGNALI	CHIARA	CHIAVARI CORSO GIANELLI CAP 16043	GE 7 Tel. 0185/360436	3 B 16,40
44 °	CORONA	MARIA FRANCA	S. STEFANO MAGRA VIA CISA SUD CAP 19037	SP 563 Tel. 347/2570749	15 16,00
45 °	PERI	VITTORIO	BRENTA VIA MARCONI CAP 21030	VA 8 A Tel. 332/603955	16,00
46 °	DE DONNO	VALERIA	LANZO TORINESE VIA V. VENETO CAP 10074	TO 4A Tel. 0123/320512	15,60
47 °	MOLINARI	DANIELA	S. MARGHERITA LIGURE PIAZZA MAZZINI CAP 16038	GE 42 Tel. 0185/280933	7 14,90
48 °	GIANIORIO	PIERO	GENOVA VIA CAIROLI CAP 16124	GE 18 Tel. 010/2465210	13 14,70
49 °	DI BELLA	ELEONORA	ISOLA CAPO RIZZUTO VIA MODENA CAP 88841	KR 13 Tel. 0962/791612	13,80
50 °	CARPI	ANTONELLA	S. MARGHERITA LIGUR VIA L. COSTA CAP 16038	GE 9 Tel. 0185/281888	10 13,80
51 °	LOMBARDO	MARINA	S. PELLEGRINO TERME VIA PREGALLENO CAP 24016	BG 46 Tel. 339/5979409	13,50
52 °	LATERZA	CLAUDIA	BARI VIA FOLGORE CAP 70125	BA 30 Tel. 080/5025121	13,40
53 °	MORCHIO	ANGELO ALBERTO	GENOVA * VIA V. ERA CAP 16147	GE 6 Tel. 010/3992843	13,15

54°	VACCARONE	LUIGINA	BOLANO VIA INDIPENDENZA CAP 19020	SP 57 Tel. 0187/940068	12,80
55°	DIANA	MARIA CRISTINA	GENOVA CORSO GALLIERA CAP 16142	GE 6 A Tel. 010/505349	12,70
56°	ORPHANOUDAKIS	ZACHAROULA	MONDOVI' CORSO ITALIA CAP 12084	CN 21 Tel. 347/3809802	12,60
57°	LIPENDA	JEAN PIERRE	HONE VIA M. COLLIARD CAP 11020	AO 21 Tel. 338/3808310	12,40
58°	BALDINI	PAOLA	VEZZANO LIGURE VIA A. MORO - PRATI CAP 19020	SP 25 Tel. 0187/981605	11,90
59°	BELLAGAMBA	ORNELLA	SESTRI LEVANTE VIA PER S. VITTORIA CAP 16039	GE 172/A Tel. 339/8710335	11,80
60°	VINCI	ALBERTO	GENOVA CORSO GASTALDI CAP 16131	GE 15 A Tel. 338/7010460	11,60
61°	MORREALE	GIUSEPPE	GENOVA CORSO EUROPA CAP 16132	GE 305 Tel. 010/3773346	11,50
62°	DE ALESSANDRI	ALESSANDRA	GENOVA VIA PISA CAP 16146	GE 23 Tel. 347/2203601	11,20
63°	LUCENTI	PATRIZIA	TOVO S. GIACOMO VIA NARI CRESCIA CAP 17020	SV 29 Tel. 019/825842	11,20
64°	RONCAGLIOLO	MASSIMO	GENOVA VIA VESUVIO CAP 16134	GE 7 Tel. 338/8269513	11,15

65°	DASSORI	ALESSANDRA	GENOVA VIA MONTALLEGRO CAP 16145	GE 17 6 Tel. 010/364722	10,90
66°	GALLINA	PAOLA SILVIA	MANTA VIA GARIBALDI CAP 12030	CN 106 Tel. 0175/85351	10,80
67°	PAPALE	VALERIA	CREMA VIA MATILDE DI CANOSSA CAP 26013	CR 15 A Tel. 0187/991064	10,40
68°	LEVATO	GIOVANNA LAURA	GENOVA VIA CASTAGNEVIZZA CAP 16155	GE 9 7 Tel. 010/6986318	10,30
69°	MERLUZZI	ANGELA	PERUGIA VIA RUGGERO GRIECO CAP 06087	PG 4 Tel. 347/3758376	10,30
70°	MALFATTI	CAROLINA	GENOVA VIA BOLOGNA CAP 16127	GE 34 7 Tel. 010/2426321	10,30
71°	TELINI	MIRCO	BORGIO VEREZZI VIA XXV APRILE CAP 17022	SV 80 5 Tel. 019/612644	10,00
72°	PRIMON	KARIM	IMPERIA REG. BUSSI CAP 18100	IM 13 Tel. 0183/651654	9,90
73°	POGGI	MARIA CRISTINA	BORGIO VEREZZI VIA XXV APRILE CAP 17022	SV 80 5 Tel. 019/612644	9,30
74°	BUZZANCA	CARMELINA	RAPALLO VIA M. PUCHOZ CAP 16035	GE 23 A 3 Tel. 0185/263808	9,10
75°	NIGRO	MIRELLA	VENTIMIGLIA VIA CABAGNI BACCINI CAP 18038	IM 11 13 Tel. 338/5725221	9,00

76°	COREA	DONATELLA	RAPALLO VIA DEI MURETTI CAP 16035	GE 35 Tel. 0185/53632	11 0185/53632	8,90
77°	BOSCARINI	ANDREA	ARENZANO VIALE MARCONI CAP 16011	GE 72 Tel. 347/3806515	347/3806515	8,90
78°	HUSSEIN	HASSAN MOHAMED	GENOVA VIA GIUSTINIANI CAP 16100	GE 1 Tel. 339/3956768	3 339/3956768	8,70
79°	BUSATO	LAURA	MILANO VIA PAGLIANO CAP 20149	MI 1 Tel. 02/469966	02/469966	8,60
80°	BINI	PAOLA MARIA	ANCONA VIA TRIESTE CAP 60124	AN 18 Tel. 347/4138935	3 347/4138935	8,30
81°	FLORI	CINZIA	SASSUOLO VIA MILANO CAP 41049	MO 17 Tel. 338/9320608	338/9320608	8,30
82°	TERENZANI	LAURA	CHIAVARI VIALE DEVOTO CAP 16043	GE 74 Tel. 0185/362935	15 0185/362935	8,30
83°	TEGALDO	LAURA	ARENZANO VIALE MARCONI CAP 16011	GE 72 Tel. 010/9134085	010/9134085	8,30
84°	LEVERATTO	LUCIANA	GENOVA VIA SAN MARTINO CAP 16131	GE 59 Tel. 010/358218	5 010/358218	8,20
85°	VANDONE	MARTA	GENOVA VIA GUERRAZZI CAP 16146	GE 18 Tel. 010/366266	18A 010/366266	7,90
86°	CRESCENZI	FRANCESCA	GENOVA VIA F. APRILE CAP 16129	GE 31 Tel. 010/582490	18 B 010/582490	7,90

87°	DI FEBBRARO	LAURA	RONCO SCRIVIA VIA POSTUMIA CAP 16019	GE 9 Tel. 010/9651058	1	7,70
88°	AMORIELLO	MARIA MADDALENA	GENOVA VIA QUARTO CAP 16148	GE 29A Tel. 010/386731		7,60
89°	MANFREDINI	LUCA	CHIAVARI VIALE DEVOTO CAP 16043	GE 74 Tel. 339/1515219	15	7,50
90°	TARATETA	FRANCESCO	GENOVA VIA S. MARTINO CAP 16131	GE 65 Tel. 010/321331	17	7,50
91°	STRINGA	MADDALENA	GENOVA VIA A. DE GASPERI CAP 16166	GE 202 Tel. 348/3000482	8	7,40
92°	PARODI	LORENZA	VILLANOVA MONDOVI' VIA DIVISIONE CUNEENSE CAP 12089	CN 10 Tel. 349/0516456		7,30
93°	LAZZARINO	CRISTINA	CAIRO MONTENOTTE VIA B. DAGNA CAP 17014	SV 9 Tel. 019/501292	4	7,10
94°	TOMARCHIO	MASSIMO	GENOVA VIA P.G. SEMERIA CAP 16131	GE 27 Tel. 010/357955	6	7,00
95°	PUZZO	ANNA	GENOVA VIA C. A. VECCHI CAP 16148	GE 8 Tel. 010/3777057	4	6,90
96°	TUTTOLOMONDO	GIUSEPPE	AGRIGENTO VIA MATTEO CIMARRA CAP 92100	AG 18 Tel. 0922/603087		6,70
97°	MARFE'	TIZIANA	GENOVA VIA F. POZZO CAP 16145	GE 15 Tel. 010/312671	1	6,50

98 °	VILLA	GIOVANNA	GENOVA CORSO A. PODESTA CAP 16128	GE 10 B 15 Tel. 010/564242	6,50
99 °	GAZZOLO	ANDREA	CHIAVARI VIALE DEVOTO CAP 16043	GE 111 1 Tel. 0185/323083	6,50
100 °	TRAGGIAI	CRISTINA	GENOVA VIA SIBILLA MERTENS CAP 16131	GE 10 6 Tel. 338/9080721	6,40
101 °	VENTURA	FRANCESCA	GENOVA VIA BORGORATTI CAP 16132	GE 55 8 Tel. 339/7329628	6,40
102 °	SOLIMANO	TIZIANA	ALASSIO VIA BAVERA CAP 17021	SV 1 3 Tel. 0182/646246	6,00
103 °	CORRADINI	PATRIZIA	S. STEFANO MAGRA VIA CISA VECCHIA CAP 19037	SP 156 Tel. 0187/631686	5,80
104 °	CERRUTI	MASSIMO	OVADA VIA TORINO CAP 15076	AL 77 Tel. 335/5226652	5,65
105 °	COSTABEL	SIMONA	ALBA CORSO LANGHE CAP 12051	CN 13 Tel. 0173/362336	5,40
106 °	CASCIARO	ROSARIA	GENOVA VIA G. TORTI CAP 16143	GE 43 23 SC. Tel. 010/506149	5,40
107 °	MOLGORA	ALESSANDRA	GENOVA VIA MARTIRI LIBERTA' CAP 16156	GE 40 12 Tel. 010/6980372	5,30
108 °	ZANASI	PAOLO	LA SPEZIA VIA ROMA CAP 19120	SP 80 Tel. 0187/734612	5,20

109°	SARNO	GENNARO	GENOVA VIA L. B. DURANTE CAP 16157	GE 7 Tel.	3 339/5044436	5,20
110°	PIASENTI	CLAUDIA	SANREMO VIA DE AMICIS CAP 18038	IM 26 Tel.	0184/503775	5,10
111°	ROSTAGNO	ENRICO	GARESSIO VIA ALERAMO CAP 12075	CN 62 Tel.	0174/803606	5,00
112°	FRAIOLI	FABRIZIO	IMPERIA PIAZZA MARCONI CAP 18100	IM 2 Tel.	0183/660210	4,90
113°	PULVIRENTI	STEFANO	PISA VIA ADIGE- CAP 56122	PI 35 Tel.	050/550168	4,90
114°	PEDEMONTE	MARINA	GENOVA VIA STRASSERRA CAP 16143	GE 6 Tel.	18 010/319001	4,90
115°	TEVRUZ	ZEYNEP ESRA	RAPALLO VIA PUCHOZ CAP 16035	GE 23A Tel.	3 333/1109532	4,80
116°	GRISOLIA	MARIA FRANCESCA	RECCO SALITA PRIARO CAP 16036	GE 1 Tel.	0185/75947	4,70
117°	CRESTA	LORENZO	GENOVA VIA MOLASSANA CAP 16138	GE 39 Tel.	20 010/8368395	4,50
118°	BAGNASCO	FABIO	ARENZANO VIA ROMANA DI LEVANTE CAP 16011	GE 25 Tel.	2 010/9134599	4,40
119°	GRASSO	LAURA	GENOVA VIA G. BOINE CAP 16134	GE 20 Tel.	12 339/3262974	4,30

120°	REBELLA	MARIA CHIARA	CARCARE VIA CASTELLANI CAP 17043	SV 31 Tel. 019/510913	4,30
121°	ALLEGRI	ANNA ELSA MARIA	GENOVA VIA A. PASSAGGI CAP 16131	GE 3 Tel. 010/3731098	4,10
122°	TESTA	MARINA	MERATE VIA A. VESPUCCI CAP 23807	LC 32 Tel. 039/9920993	4,10
123°	BELLODI	SIMONA CAMILLA	GENOVA VIA PIO VII CAP 16148	GE 21 Tel. 010/3742672	4,10

Elenco Medici Esclusi da Graduatoria Pediatri 2003

<i>Motivi Esclusione:</i>		Codice	Descrizione	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Residenza	Indirizzo	Recapito	Comune	CAP	Provincia	Motivo Esclusione
a			domanda presentata oltre i termini										
b			mancata presentazione certificato o autocertificazione dell'iscrizi										
c			certificato o autocertificazione di iscrizione all' albo rilasciato pri										
e			mancato possesso del titolo di cui all'art.2 c.2 lett.B DPR 270/00										
f			mancato possesso del titolo di cui all'art.2 c.2 lett.B DPR 272/00										

Al sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta", i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale istanza in carta libera di riesame della propria posizione in graduatoria entro 30 giorni dalla pubblicazione.

**DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
Settore Politiche e di Sviluppo Industria e Artigianato**

Comunicazione avvio procedimento amministrativo. Domande di contributo, 5° bando della legge 215/92.

Si comunica che in data 28 aprile 2003, la Regione Liguria ha avviato il procedimento amministrativo delle domande di contributo presentate a valere sul 5° bando della legge 215/92, scaduto il 15 aprile 2003.

Le Camere di Commercio, soggetti convenzionati con la Regione Liguria per l'espletamento delle procedure connessi al citato bando, effettueranno - utilizzando apposito programma informatico fornito dal Ministero delle Attività Produttive - l'esame istruttorio delle domande di contributo e formuleranno le conseguenti graduatorie, che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale da parte del Ministero stesso.

Le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle domande inserite nelle graduatorie, seguendo l'ordine decrescente.

Ad avvenuta pubblicazione delle graduatorie, la Regione Liguria provvederà alla concessione dei contributi, che saranno erogati con termini e modalità stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 1151489 del 22.11.2002, previa richiesta inoltrata alle Camere di Commercio da parte delle imprese interessate.

Le Camere di Commercio daranno apposita comunicazione alle imprese le cui domande siano state escluse dalle graduatorie, indicandone il motivo.

Si comunicano, di seguito, i recapiti delle Camere di Commercio, territorialmente competenti all'esame delle domande di contributo:

per le domande di Genova e provincia: Camera di Commercio di Genova via Garibaldi, 4 - tel. 010-2704463;

per le domande di Imperia e provincia: Camera di Commercio di Imperia viale Matteotti, 48 - tel. 0183-793238;

per le domande di La Spezia e provincia: Camera di Commercio di La Spezia via Veneto, 28 - tel.: 0187-728301;

per le domande di Savona e provincia: Camera di Commercio di Savona P.zza Leonpancaldo, 1/5 - tel.: 019-8314274

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DELLA SPEZIA**

31.03.2003

N. 34

Approvazione del Piano di Bacino stralcio da rischio Idrogeologico redatto ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 180/98 convertito con L. 267/98, dell'Ambito 20 - Golfo della Spezia.

omissis

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano di Bacino sul Rischio Idrogeologico dell'Ambito 20 Golfo della Spezia - redatto ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 180/98 convertito con L. 267/98 e depositato agli atti dell'ufficio proponente;
- 2) di inserire in calce all'art. 15 il seguente comma 10:

“sulla base di studi idraulici di dettaglio che, attraverso l'individuazione di adeguati parametri, quali l'entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento che si realizzano nelle aree inondabili, permettano la valutazione delle caratteristiche della dinamica delle inondazioni ad assegnati tempi di ritorno, possono essere individuate, nell'ambito delle classi di pericolosità idraulica di cui all'art. 12, comma 2, lett. A), in conformità ai criteri e alle direttive regionali, e previo parere obbligatorio favorevole del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, situazione di minor pericolosità idraulica sulle quali sarà prevista l'applicazione di una disciplina specifica compatibile con le finalità del Piano e che in

ogni caso tuteli la pubblica e privata incolumità anche attraverso la previsione delle idonee misure e accorgimenti tecnico-costruttivi”;

- 3) di demandare al Servizio Piani di Bacino dell'Area 7 - Difesa del Suolo la gestione del Piano e ogni conseguente adempimento.

omissis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
M. Giacomelli

v. IL SEGRETARIO GENERALE
L. Palladino

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

08.04.2003

N. 2411

Pratica n. 4227. Corso d'acqua: Torrente Molinassi. Richiedente: Ditta Bruzzo Silvio ed Altri. Domanda: in data 30.08.2001 di rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua ad uso igienico a suo tempo assentita con Decreto n. 221 in data 12.01.1993 alla ditta medesima in Comune di Genova-Bolzaneto.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Segale Aurelio, Bruzzo Silvio, Gambaro Luigi, Dellepiane Giancarla ed eredi Dellepiane Primo, la rinuncia alla concessione già assentita alla ditta medesima con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di Genova n. 221 in data 12.01.1993 per derivare dal Torrente Molinassi in località Carpinello del Comune di Genova-Bolzaneto mod. 0,005 (l/s 0,5) di acqua ad uso igienico, con l'obbligo per il rinunciatario al pagamento del canone sino alla sca-

denza dell'annualità in corso alla data di presentazione della domanda di rinuncia di cui trattasi.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Pianificazione e Difesa del
Territorio
Ufficio Risorse Idriche**

La Ditta Gola Francesco in data 31.01.2001 ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.02 di acqua da bacino del fiume Tanaro (rio dei Boschetti) in Comune di Pornassio per uso industriale. Pratica n. 16.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

21.10.2002

N. 1358

Bacino del torrente Argentina (rio Morghetta). Concessione di derivazione acqua ad uso industriale. Ditta: Cave di Carpenosa s.r.l. ora Gestione Cave s.r.l. (01238460081). Pratica n. 285.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Gestione Cave S.r.l. di derivare moduli 0.03 (pari a l/sec. 3)

di acqua dal Bacino del torrente Argentina (rio Morghetta) nel territorio del Comune di Molini di Triora per l'uso industriale;

- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 19.05.1994 al 18.05.2024;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20448 di repertorio del 19.07.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

PROVINCIA DELLA SPEZIA Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 963/DER. La ditta Musso Antonio e Musso Antonio Ilario ha presentato domanda in data 09.08.2000 per derivare moduli massimi 0,02 (l./sec. 2) e medi 0,01 (l./sec. 1) di acqua, ad uso irriguo, da una sorgente sita in località Beà del Comune di Deiva Marina.

La Spezia, 16.04.2003

per IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni